

DOSSIER

PL n. 32/10

di iniziativa del Consigliere A. NICOLÒ recante:

"Modifica alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull''ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale)";

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	07/05/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	07/05/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 01/06/2015

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 32/10^ di iniziativa del Consigliere regionale Nicolò pag. 4 recante:

"Modifica alla legge regionale 13 maggio 1996, n.8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del consiglio regionale)"

Testo a confronto

Legge vigente e proposta di legge n. 32/10[^] di iniziativa del consigliere paq. 7

Normativa nazionale

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

pag. 11

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Normativa regionale

L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

pag. 25

Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.

L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

pag. 31

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

pag. 58

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

pag. 93

Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.

pag. 95

Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Normativa comparata

REGIONE ABRUZZO

pag. 98

L.R. 09/05/2001, n. 18 (Capo II e Tabelle B e C) Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

REGIONE BASILICATA

pag. 104

L.R. 02/02/1998, n. 8 (Art. 11-bis) Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

pag. 105

- L.R. 12/03/2015, n. 1 (Art. 8). - L.R. 26/11/2001, n. 43 (Capo II - Strutture speciali). [pag. 109]

REGIONE CAMPANIA pag. 115

L.R. 27/01/2012, n. 1 (Art. 23) Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012). - Delib.U.P. 27/02/2015, n. 369 (Art. 15) Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale - Approvazione definitiva. [pag. 118] - Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236. Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale. [pag. 120]

REGIONE LAZIO pag. 127

L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37) Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

REGIONE LOMBARDIA

pag. 131

L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari) Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

REGIONE MARCHE pag. 138

L.R. 30/06/2003, n. 14 (Art. 16) Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

REGIONE MOLISE pag. 144

L.R. 12/09/1991, n. 15 (Art. 8) Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

REGIONE TOSCANA pag. 150

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59) Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Cost. n. 213/2012. pag. 174

Sentenza Corte Cost. n. 324/2010. pag. 179

Sentenza Corte Cost. n. 252/2009. pag. 190

Proposta di legge n. 32/10[^]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici rispetto ai criteri di efficacia ed efficienza nel perseguimento degli obiettivi specifici prefissati, si ritiene necessario attuare un'opera di snellimento e di sburocratizzazione delle strutture consiliari per assicurare ampia flessibilità ed autonomia operativa e gestionale di ciascuna segreteria. In questo contesto si inserisce la modifica dell'art. 10 legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale)" riguardante gli Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Art. 1

L'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale)" è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politicoistituzionali del Consiglio)

- 1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche Unità Operative Complesse.
- 2. L'Unità Operativa Complessa (in seguito UOC) è articolata in Segretario particolare, Coordinatore generale, Segreteria amministrativa e Segreteria tecnica:
- a) Il Segretario particolare coadiuva e supporta politicamente le attività dei soggetti di cui al precedente comma 1 e svolge mansioni fiduciarie specifiche individuate in apposito contratto di diritto privato a termine;
- b) Il Coordinatore generale sovraintende e supervisiona le attività svolte dall'UOC con mansioni e responsabilità di coordinamento generale. Può essere nominata fino a una unità di personale anche con contratti a tempo parziale di diritto privato a termine;
- c) La Segreteria amministrativa svolge prevalente attività amministrativa, di archiviazione, informatica ed ausiliaria;

- d) La Segreteria tecnica svolge prevalente attività di consulenza, programmazione, elaborazione tecnica e scientifica, studio, ricerca.
- 3. Tre unità di personale addette alle UOC possono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.
- 4. Il segretario particolare, il Coordinatore generale e le risorse da impiegare nell'UOC possono essere scelti anche tra gli estranei alla pubblica amministrazione, con contratti full-time e/o part-time di diritto privato a termine, sia orizzontale che verticale. In questo caso a ciascuna risorsa sarà corrisposto un trattamento economico senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dalla I. r. 19 aprile 2007, n. 8. L'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, può essere scelto anche tra gli estranei alla pubblica amministrazione; possono essere nominate fino a due unità di personale anche con contratti a tempo parziale.
- 5. Il numero complessivo degli addetti alle UOC ed il relativo trattamento economico ed inquadramento contrattuale sarà oggetto di apposito Regolamento interno da adottare da parte degli Uffici competenti entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente.
- 6. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale.
- 7. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.
- 8. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.
- 9. L'Ufficio di Presidenza assegna alle UOC, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da 2 unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria Dl. Il

supporto può essere costituito da n. 4 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare quattro unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 829.

- 10. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno, per il Presidente della Giunta delle Elezioni. li supporto tecnico può essere costituito da n. 2 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare due unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8.
- 11. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale.
- 12. Alle UOC ovvero al supporto alle stesse, alle Unità Operative Semplici (UOS) dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7, 8 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:
- a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
- b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
- c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.
- 13. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle UOC e UOS."

Art. 2 Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge regionale non devono derivare nuovi o maggio ri oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

RAFFRONTO

Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale)

 (\ldots) Art. 10

Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio.

- 1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali.
- 2. [soppresso].

3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre Proposta di legge n. 32/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale Nicolò recante:

"Modifica alla legge regionale 13 maggio 1996, n.8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del consiglio regionale)"

Art. 10

Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio.

- 1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche Unità Operative Complesse.
- 2. L'Unità Operativa Complessa (in seguito UOC) è articolata in Coordinatore particolare, generale, Segreteria Segretario amministrativa e Segreteria tecnica:
 - a) Il Segretario particolare coadiuva e supporta politicamente le attività dei soggetti di cui al precedente comma 1 e svolge mansioni fiduciarie specifiche individuate in apposito contratto di diritto privato a termine;
 - b) Il Coordinatore generale sovraintende e supervisiona le attività svolte dall'UOC con mansioni e responsabilità di coordinamento generale. Può essere nominata fino a una unità di personale anche con contratti a tempo parziale di diritto privato a termine;
- c) La Segreteria amministrativa svolge prevalente attività amministrativa, di archiviazione, informatica ed ausiliaria;
- d) La Segreteria tecnica svolge prevalente attività di consulenza, programmazione, elaborazione tecnica e scientifica, studio, ricerca.
- 3. Tre unità di personale addette alle UOC possono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione,

Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra

il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo

stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In

ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e

In questo caso

prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine.

indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei

per l'autista.

componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e

> del Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale. 4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può

> essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a due unità per le segreterie dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

> 3-bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo

studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali

26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine: Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, Agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

4. Il segretario particolare, il Coordinatore generale e le risorse da impiegare nell'UOC possono essere scelti anche tra gli estranei alla pubblica amministrazione, con contratti full-time e/o part-time di diritto privato a termine, sia orizzontale che verticale. In questo caso a ciascuna risorsa sarà corrisposto un trattamento economico senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dalla l.r. 19 aprile 2007, n. 8. L'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, può essere scelto anche tra gli estranei alla pubblica amministrazione; possono essere nominate fino a due unità di personale anche con contratti a tempo parziale.

studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regionale Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale.

5. Il numero complessivo degli addetti alle UOC ed il relativo trattamento economico ed inquadramento contrattuale sarà oggetto di apposito Regolamento interno da adottare da parte degli Uffici competenti entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente.

Legge vigente

- altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico istituzionali del Consiglio regionale.
- 6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.
- 7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria D1.

7-ter. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno, per il Presidente della Giunta delle Elezioni.

- 8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale.
- 9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere

Proposta di modifica

- 5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati 6. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale.
 - 7. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.
 - 8. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.
 - 9. L'Ufficio di Presidenza assegna alle UOC, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da 2 unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria D1. Il supporto può essere costituito da n. 4 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare quattro unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 829.
 - 10. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno, per il Presidente della Giunta delle Elezioni. Il supporto tecnico può essere costituito da n. 2 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare due unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8.
 - 11. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale.
 - 9. Per l'espletamente

regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore - esperto» o di due collaboratori - esperti, che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all' art. 1-auater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

9-bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al "collaboratore esperto" di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7-bis, 7-ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

- a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
- b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
- c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.
- 10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali.

seelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regio Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridice regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si seegliesse di utilizzare

12. Alle UOC ovvero al supporto alle stesse, alle Unità Operative Semplici (UOS) dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al "collaboratore esperto" di eiascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7, 8 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

- a) identica;
- b) identica;
- c) identica.
- 13. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle UOC e UOS.

 (\ldots)

 (\ldots)

Normativa nazionale

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz.	Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Articolo 7 Gestione delle risorse umane (*Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito prima dall' *art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993* e poi modificato dall' *art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998*) (26)(32)

- 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. (30)
- 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
- 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.
- 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
- 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
- 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 le amministrazioni pubbliche. (Artt. 7,

fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; (31)

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell' *articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. (25)(29)

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. (27)

6-ter. I regolamenti di cui all' *articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6. ⁽²⁷⁾

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all' *articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.* (28)

⁽²⁵⁾ Il presente comma era stato sostituito dall' *art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*). In seguito, il presente comma è stato sostituito dall' *art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*, modificato dall' *art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall' *art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 22, comma 2, lett. a) e b), L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall' *art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102* e, successivamente, dall' *art. 4, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

⁽²⁶⁾ Il presente articolo era stato modificato dall' *art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, che aveva aggiunto i commi 6-bis e 6-ter, successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).

⁽²⁷⁾ Comma inserito dall' art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 nistrazioni pubbliche. (Artt. 7,

(28) Comma aggiunto dall' art. 3, comma 77, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

- (29) A norma dell' *art. 35, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*, le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente agli enti di ricerca, non si applicano fino al 30 giugno 2009. Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2, della predetta L. 14/2009*, che ha dettato disposizioni relative agli atti e ai provvedimenti adottati, nonché agli effetti prodottisi e ai rapporti giuridici sorti sulla base del citato *art. 35, D.L. 207/2008*, nel testo precedente le modifiche apportate dalla citata legge di conversione.
- (30) Comma così sostituito dall' art. 21, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183.
- (31) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (32) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682 e l' art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

(...)

Articolo 14 Indirizzo politico-amministrativo(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall' art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall' art. 9 del d.lgs n. 80 del 1998)

- 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all' *articolo 4*, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio (37), anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all' *articolo 16*:
- a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
- b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all' *articolo 4*, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400*(39)(40). A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del

di Stato. (38)

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 nistrazioni pubbliche. (Artt. 7,

nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all' *articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.* Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell' *articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59*, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del *regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100*, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall' *articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400.* Resta altresì salvo quanto previsto dall' *articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' *articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.* Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

- (37) L' *art. 1, comma 8, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, aveva prorogato di sessanta giorni il presente termine, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio. Successivamente tale proroga non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).
- (38) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 24-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2006, n. 233*. Per l'abrogazione della predetta disposizione, vedi l' *art. 1, commi 376* e *377, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.
- (39) Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione:
- del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vedi il D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451;
- del Ministro della sanità, vedi il *D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216* e il *D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208*;
- del Ministro dei trasporti e della navigazione, vedi il D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225;
- del Ministro degli affari esteri, vedi il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233;

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 istrazioni pubbliche. (Artt. 7.

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

- del Ministro della difesa, vedi il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241 e il D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162;
- del Ministro dei lavori pubblici, vedi il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243;
- del Ministro dell'ambiente, vedi il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245;
- del Ministro delle comunicazioni, vedi il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258;
- del Ministro del commercio con l'estero, vedi il D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291;
- del Ministro del lavoro, vedi il D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297;
- del Ministro delle politiche agricole e forestali, vedi il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303;
- del Ministro per i beni e le attività culturali, vedi il D.P.R. 6 luglio 2001. n. 307;
- del Ministro della giustizia, vedi il D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315;
- del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vedi il D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320;
- del Ministero dell'interno, vedi il D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 e il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98;
- del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vedi il D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128, il D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57 e il D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16;
- del Ministro dell'economia e delle finanze, vedi il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227;
- del vice Ministro delle attività produttive vedi il D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316;
- del Ministro dello sviluppo economico, vedi il D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187 e il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198;
- del Ministro della salute, vedi il D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138.
- (40) Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, vedi il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230.

(...)

Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali(*Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito prima dall' *art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993* e poi dall' *art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998* e successivamente modificato dall' *art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998*) (80)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 inistrazioni pubbliche. (Artt. 7,

degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. (72)(77)

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all' *articolo 21*, comma 1, secondo periodo. (74)

- 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall' articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell' articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell' articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. (59)
- 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all' *articolo 23* o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. ⁽⁶⁰⁾
- 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all' *articolo 23* o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 forme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. (61)

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all' *articolo* 7. ⁽⁶²⁾

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell' *articolo 4*, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. (78)

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all' *articolo* 7. (63)

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all' articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 nistrazioni pubbliche. (Artt. 7,

di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.* (64)(65)(81)

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. (73)

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all' *articolo 1*, comma 2. (73)

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593*, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. (79)

- [7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2. ⁽⁶⁶⁾]
- 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (67)(71)(75)(76)
- 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
- 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. (68)
- 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7,

12. Per il personale di cui all' *articolo 3*, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all' *articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.* ⁽⁶⁹⁾

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. (70)

- (58) Comma sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. a), L. 15 luglio 2002, n. 145. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (59) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145* e modificato dall' *art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*; tale ultima disposizione non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell' *art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145*. Infine il presente comma è stato così modificato dall' *art. 40, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 32, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo *art. 1, comma 32, D.L. 138/2011*.
- (60) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. c), L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, dall' art. 40, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (61) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. d), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, modificato dall' *art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (62) Comma inserito dall' art. 3, comma 1, lett. e), L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (63) Comma inserito dall' art. 3, comma 1, lett. f), L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (64) Comma sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e modificato dall' art. 14-sexies, comma 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168. Successivamente il presente comma era stato modificato dall' art. 15, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 marzo 2006, n. 80). Infine il presente comma è stato così modificato dall' art. 40, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, dall' art. 2, comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.
- (65) L' *art.* 4, *comma* 1, *D.L.* 29 novembre 2004, n. 280, ha interpretato il presente comma nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Successivamente il predetto *D.L.* 280/2004 non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2005, n. 23).
- (66) Comma abrogato dall' art. 3, comma 1, lett. h), L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (67) Comma sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, così modificato dall' art. 2, comma 159, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dall' art. 40, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (68) Comma così sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. l), L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (69) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. m), L. 15 luglio 2002, n. 145.

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7,

- (70) Comma aggiunto dall' art. 3, comma 1, lett. n), L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (71) A norma dell' *art. 2, comma 160, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, le disposizioni del presente comma, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
- (72) Comma inserito dall' art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (73) Comma inserito dall' art. 40, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (74) Comma inserito dall' art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall' art. 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- (75) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-11 aprile 2011, n. 124 (G.U. 13 aprile 2011, n. 16 Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell' *art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all' *art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001*, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
- (76) La Corte costituzionale, con sentenza 20-25 luglio 2011, n. 246 (G.U. 27 luglio 2011, n. 32 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell' *art.* 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo *art.* 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
- (77) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 2, comma 20-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.
- (78) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. f), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 8-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (79) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* e sostituito dall' *art. 4-ter, comma 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 11, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (80) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
- (81) In deroga al presente comma vedi l' *art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343*, l' *art. 7, comma 5-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* e l' *art. 14, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106.* Vedi, anche, l' *art. 1, comma 10-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, l' *art. 41, comma 16-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, l' *art. 1, comma 359, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e l' *art. 2, comma 20, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*.

(...)

Titolo III

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 inistrazioni pubbliche. (Artt. 7,

Articolo 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi(*Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito prima dall' *art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993* e poi dall' *art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997* e successivamente modificato dall' *art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998*) (182)

In vigore dal 15 novembre 2009

- 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell' *articolo 9*, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli *articoli 5*, comma 2, *16* e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all' *articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. (183)
- 2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli *articoli 41*, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all' *articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. (181)
- 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. (183)
- 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell' *articolo* 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell' *articolo* 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. (184)

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall' *articolo* 40-bis. (184)

3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. (184)

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell' articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all' articolo 45, comma 3bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (184)(185)

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all' *articolo 40-bis*, comma 1. (184)

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 orme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7, 14, 19, 40, 52)

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

(181) Comma modificato dall' art. 7, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145, dall' art. 14, comma 2, L. 29 luglio 2003, n. 229, dall' art. 1, comma 125, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, così sostituito dall' art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(182) Il presente articolo era stato modificato dall' *art. 10, comma 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, che aveva inserito il comma 2-bis; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).

(183) Comma così sostituito dall' *art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(184) Comma inserito dall' *art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(185) Sull'applicabilità delle disposizioni del quinto periodo del presente comma, vedi l' art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(...)

Articolo 52 Disciplina delle mansioni(*Art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito dall' *art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998* e successivamente modificato dall' *art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998*)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all' *articolo 35*, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. (212)

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. (213)

[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso

Normativa nazionale D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 7,

pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. (213)(214)]

- 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
- a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4:
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
- 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
- 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
- 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
- 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

⁽²¹²⁾ Comma così sostituito dall' art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

⁽²¹³⁾ Comma inserito dall' *art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

⁽²¹⁴⁾ Comma abrogato dall' art. 18, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

Normativa regionale

L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2007, n. 7, suppl. straord. 30 aprile 2007, n. 5.

Art. 1 (2)

1. Il terzo comma dell' *art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8* è sostituito dal seguente:

«Il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1, sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.* Qualora siano estranei alla pubblica Amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva».

- 2. Ai componenti, ai supporti tecnici ed agli autisti delle strutture speciali, nonché ai collaboratori esperti dei Consiglieri, non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva legata al possesso del diploma di laurea. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari a introdurre una riduzione del 5% degli importi delle indennità corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai collaboratori suddetti, prendendo a base di calcolo la retribuzione prevista in caso di possesso del diploma di scuola media superiore. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.
- 3. Gli incarichi di segretario particolare e di responsabile amministrativo, quelli di componente, supporto tecnico, autista di strutture speciali, nonché quello di collaboratore esperto del Consigliere, conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, decadono di diritto ed i relativi contratti cessanno di avere efficacia da tale data.
- 4. Analogamente a quanto disposto per le strutture speciali della *legge regionale 26 maggio 1997,* n. 8, il trattamento economico del segretario particolare e del responsabile amministrativo di cui al comma 3 dell' *art. 8, legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* così come modificato dall' *art. 1, legge regionale 28 agosto 2000, n. 14* e dagli *articoli 2 e 3 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 24*, deve intendersi determinato in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

Normativa regionale L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.

5. Il terzo comma dell' art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva».

- 6. Quanto previsto dal precedente comma si applica anche ai componenti delle strutture ausiliarie di cui all' *articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.*
- 7. Le funzioni di Direttore Generale Vicario presso i Dipartimenti della Giunta regionale possono essere assegnate esclusivamente in caso di assenza del titolare protratta per un periodo superiore a 3 giorni e limitatamente alla durata della stessa.
- 8. Tutti gli incarichi di cui ai commi 5, 6 e 7 conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia a far tempo da tale data.
- (2) Con Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16 è stato determinato il trattamento economico delle strutture speciali, in attuazione del presente articolo.

Art. 2

- 1. La *legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, è inoltre così modificata: all'articolo 2, comma 1, le parole da «dei dirigenti preposti al Segretariato generale ed ai Dipartimenti» sono sostituite con le parole «del Segretario generale».
- 2. All'articolo 3, comma 1, le parole «ed i capi Dipartimento» sono abrogate.
- 3. All'articolo 6, comma 1, la parola «Dipartimenti» è sostituita dalle parole «Aree Funzionali».
- 4. All'articolo 6, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:
- «a) Il Segretariato Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità;

Normativa regionale L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.

- b) Le Aree Funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall'Ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall'articolo unico, comma 2, della *legge regionale 29 luglio 2002, n. 26.* Il Dirigente preposto all'Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretario generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della presente legge».
- 5. All'articolo 6, comma 1, lettera c), le parole «dei Dipartimenti» sono sostituite dalle parole «delle Aree Funzionali», al comma 2, le parole «dei Dipartimenti» sono sostituite con le parole «del Segretariato generale».
- 6. All'articolo 7, la cui denominazione è così modificata «Compiti del Segretario generale e dei dirigenti di Area Funzionale», al comma 1, le parole «o ai Dipartimenti» sono sostituite dalle parole «è nominato dal Presidente del Consiglio su designazione dell'Ufficio di Presidenza. Dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Segretario generale svolge i seguenti compiti».
- 7. All'art. 7, inoltre, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
 - «2. I dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:
- a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario generale;
 - b) supportano il Segretario generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;
 - c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;
- d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;
- e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;
- f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione al Segretario generale;
- g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;
- h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.
- 3. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza».

Normativa regionale L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.

- 8. All'articolo 7-bis, comma 1, le parole «ciascun Dipartimento» sono sostituite dalle parole «ciascuna Area Funzionale»; la parola «Dipartimenti» è sostituita dalla parola «Aree Funzionali».
- 9. All'art. 9, comma 5, alle parole «Direttore di Dipartimento» sono sostituite le parole «Segretario generale».
- 10. L'articolo 13, comma 2, le parole «Le funzioni dirigenziali» sono sostituite dalle parole «la funzione dirigenziale»; le parole «sono conferite» sono sostituite dalle parole «è conferita»; le parole «ed ai responsabili di Dipartimento» sono abrogate.
- 11. L'art. 15, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Segretario generale e dirigenti di Area Funzionale a contratto», al comma 1, le parole «dirigente di livello generale» sono sostituite dalle parole «Segretario generale e dirigente di Area Funzionale».
- 12. All'art. 16, la cui denominazione è così modificata: «Conferenze di Area Funzionale» ai commi 1, 2, 3 e 4, tutte le parole «dipartimento/i» sono sostituite dalle parole «Area/e Funzionale/i»; la parola «direttore» di cui ai commi 2, 3 e 4, è sostituita dalla parola «dirigente».
- 13. L'art. 17, la cui denominazione è così modificata «Trattamento economico del Segretario generale», al comma 1, le parole «ed ai direttori di Dipartimento» sono abrogate. La parola «esercitano» è sostituita dalla parola «esercita». Al comma 2, le parole «Ai dirigenti» sono sostituite dalle parole «Al Segretario generale». Alla parola «assunti» è sostituita la parola «assunto».
- 14. All'art. 18, comma 1, dopo le parole «del Consiglio regionale» sono inserite le seguenti parole «compresi i dirigenti preposti alle Aree Funzionali».
- 15. All'art. 22, ai commi 1 e 2, le parole «dipartimenti/o» sono sostituite con le parole «Aree/a».
- 16. L'art. 25 è interamente sostituito dal seguente: «1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici».
- 17. All'art. 26 della stessa legge, la parola «dipartimentali» è sostituita dalla parola «funzionali».
- 18. All'articolo 27, comma 1, le parole «direttori di dipartimento» sono sostituite con le parole «dirigenti di Area Funzionale».

Normativa regionale L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della

Giunta regionale.

1. Al fine di procedere alla rimodulazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della presente legge, agli incarichi apicali in corso di espletamento si applica l'istituto della prorogatio per un termine massimo di 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge (3).

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, L.R. 29 giugno 2007, n. 14.* La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine di 60 giorni con quello attuale di 90 giorni.

Art. 4

1. Il disposto di cui all' art. 10, comma 3, legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, s'intende riferito anche al Consiglio regionale.

Art. 5

Alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 2, comma 2, le parole «del regolamento d'attuazione», sono sostituite con le parole «definite dalla Giunta regionale»;
- b) all'art. 3, comma 2, sono abrogate le parole «, nel tempo previsto dal proprio piano di studio e che si impegnino a promuovere e realizzare iniziative che comportino attività di ricerca o di innovazione tecnologica»;
- c) l'art. 3, comma 3, è sostituito dal seguente: «I premi pari a € 24.000,00 ciascuno sono erogati in rate mensili pari a € 1.000,00 per 24 mensilità, con la contestuale frequenza da parte del beneficiario di uno stage presso un'Università calabrese, un Ente di ricerca avente sede in Calabria, la Regione Calabria ovvero un Comune della Calabria»;
- d) all'art. 3, comma 4, le parole «dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10» sono sostituite con le parole «dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le procedure di selezione sono automatiche ed esclusivamente per titoli»;
- e) all'art. 4, comma 2, le parole «dal regolamento di attuazione» sono sostituite dalle parole «dalla Giunta regionale»;
- f) all'art. 4, comma 4, le parole «dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10» sono sostituite con le parole «dalla Giunta regionale»;
- g) all'art. 6, comma 1, le parole «dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10» sono sostituite con le parole «dalla Giunta regionale»;

Normativa regionale L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale.

- h) all'art. 7, comma 1, le parole «nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10», sono abrogate;
- i) all'art. 8, comma 1, le parole «impegnandosi a non modificarla per un triennio» sono abrogate;
 - 1) gli articoli 9 e 10 sono abrogati;
- m) l'art. 11 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, determinati per l'anno 2007 in € 3.000.000,00, si provvede con i fondi del Bilancio del Consiglio regionale».

Art. 6

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Normativa regionale

L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

Capo I - Principi generali

Art. 1Finalità.

- 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del ruolo del Consiglio regionale di cui alla *legge regionale n. 5 del 1991*.
- 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

Art. 2

Indirizzo politico-amministrativo.

- 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base delle proposte del Segretario generale, periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio (3):
- a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi ed agli oneri per il personale e per le risorse strumentali ai medesimi assegnati;
- c) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle conferenze di cui al successivo articolo 16.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(3) Alinea così modificato dall' art. 2, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 3

Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa.

- 1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il Segretariato generale, una relazione sull'attività svolta (4).
- 2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo.
- 3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce annualmente sui risultati della attività all'Ufficio di Presidenza.
- 4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'ammonizione o della censura. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.

Nei confronti dei dirigenti a contratto si può anche adottare il provvedimento di formale risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- 6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1993.
- (4) Periodo così modificato dall' art. 2, comma 2, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 3-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza (5).

- 1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.
- (5) Articolo aggiunto dall' art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 3-ter

Inadempienze (6).

- 1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3-bis, il Presidente del Consiglio regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all' articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.
- (6) Articolo aggiunto dall' art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 4

Mobilità dei dirigenti.

- 1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura e di una più confacente utilizzazione delle risorse.
- 2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 5

Avocazione e controllo sostitutivo.

- 1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
- 2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.

Capo II - Ordinamento della struttura amministrativa

Art. 6

Articolazione della struttura del Consiglio regionale.

- 1. La struttura operativa del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale, Direzione generale, Aree funzionali, Settori, Servizi ed Uffici (7):
- a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende all'attività amministrativa e gestionale dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità (8);
- b) Le Aree funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall'Ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall'articolo unico, comma 2, della *legge regionale 29 luglio 2002, n. 26.* Il Dirigente preposto all'Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretario generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della presente legge (9);
- c) i Settori sono articolazioni funzionali delle Aree funzionali e sono istituiti per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di programmazione, indirizzo e controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza; ispezione amministrativa (10);
- d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze del Consiglio regionale;

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- e) gli uffici istituiti nell'ambito dei servizi sono unità operative organiche con competenza più delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
- 2. Nell'ambito del Segretariato generale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale (11). Tali posizioni sono equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.
- 3. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, su designazione dell'Ufficio di Presidenza. È Organo di diretta collaborazione ed assistenza tecnicogiuridica del Presidente del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea legislativa e assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale (12).
- (7) Alinea così modificato dapprima dall' art. 2, comma 3, L.R. 19 aprile 2007, n. 8, poi dall' art. 43, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, e infine dall'art. 26, comma 1, primo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).
- (8) La presente lettera, già sostituita dall' art. 2, comma 4, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall' art. 43, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 26, comma 1, secondo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza mediante indicazioni alla Direzione Generale, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.».
- (9) Lettera così sostituita dall' art. 2, comma 4, L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Il testo originario era così formulato: «b) i Dipartimenti sono istituiti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso.».
- (10) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.
- (11) Periodo così modificato dall' art. 2, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, terzo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 7 (13)

- 1. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:
- a) cura, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
- b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
- c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
- d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
- f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
- i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
- j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.
- 2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.
- 3. I Dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:
- a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario Generale;

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- b) supportano il Segretario Generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;
- c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;
- d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;
- e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione; assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione;
- g) assumono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;
- h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.
- 4. [Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza] (14).
- (13) Il presente articolo, già modificato dall' art. 2, commi 6 e 7, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e poi dall' art. 43, commi 3, 4, 5 e 6, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, è stato poi così sostituito dall'art. 26, comma 1, quarto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 26, nella parte in cui sostituisce il comma 4 del presente articolo, con la consequente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al suddetto comma 4. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Compiti del Segretario generale, del Direttore generale e dei dirigenti di Area funzionale. 1. Il dirigente preposto al Segretariato generale è nominato dal Presidente del Consiglio su designazione dell'Ufficio di Presidenza, Assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale. Dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Segretario generale svolge i seguenti compiti:
- a) formula proposte all'Ufficio di Presidenza anche al fine della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti amministrativi;

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
- c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
- d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
- e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- f) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
- g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7* agosto 1990, n. 241;
- h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- i) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
- I) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
- m) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.
- 1-bis. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:
- a) cura, su indicazione del Segretario Generale, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
- b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
- c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

- d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
- f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7* agosto 1990, n. 241;
- g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
- i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
- j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.
- 1-ter. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.
- 2. I dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:
- a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario generale;
- b) supportano il Segretario generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;
- c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;
- d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;
- e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;
- f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione al Segretario generale;
- g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.
- 3. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza.».
- (14) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 26, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, nella parte in cui sostituisce il presente comma, con la conseguente estensione allo stesso di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Art. 7-bis (15)

- [1. Le strutture speciali del Segretariato Generale e della Direzione Generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione].
- (15) Il presente articolo, aggiunto dall' art. 1, comma 4, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, poi modificato dall' art. 2, comma 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e successivamente sostituito dall' art. 1, comma 7, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e dall' art. 6, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 26, comma 1, quinto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 26, nella parte in cui sostituisce il presente articolo, con la conseguente estensione allo stesso di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7-bis. 1. La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.».

Art. 8

Compiti e responsabilità dei dirigenti.

- 1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 1 compete:
 - a) la direzione dei settori e dei servizi;
- b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti a struttura superiore, si realizza mediante la definizione dei limiti della spesa che i dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organica cui è preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
- d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei termini e della regolarità dei vari adempimenti;
- e) l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;
- f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale;
- g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;
- h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonché la formulazione di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;
- i) l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi della collettività regionale.

Art. 9

Ufficio di Gabinetto.

- 1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
- 2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
- 3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vicecapo di Gabinetto e da quattro unità di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale (16).
- 4. Il capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale. La scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale, in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

privato a termine. Il vice Capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale (17).

- 5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata dell'incarico, compete una indennità di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra quella corrisposta al Segretario generale e quella in godimento all'atto della nomina (18). Al Vicecapo di Gabinetto è corrisposta una indennità di funzione in misura non inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori.
- (16) Comma così modificato dapprima dall' art. 1, comma 8, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e poi dall' art. 7, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche l'art. 8, comma 3, della stessa legge.
- (17) Il presente comma, già modificato dall' art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25, è stato poi così sostituito dall' art. 43, comma 12, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea. Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso di diploma di laurea ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine.».
- (18) Periodo così modificato dall' art. 2, comma 9, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 10

Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio (19).

- 1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali (20).
- 2. [Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche] (21).
- 3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex *legge regionale n. 25/2001* con oneri a carico dei rispettivi bilanci (22). [Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3.] (64) Il Segretario particolare ed il

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. (65). Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall' articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del [Presidente del Comitato regionale di controllo contabile] (66) può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista (23).

- 3-bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali del Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale (24).
- 4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a due unità per le segreterie dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari (25).
- 5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico istituzionali del Consiglio regionale.
- 6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.
- 7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria D1 (26). [Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A.] (27)(28).

7-ter. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno [o esterno alla Pubblica Amministrazione] (29), per il Presidente della Giunta delle Elezioni (30).

- 8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale (31).
- 9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore esperto» o di due collaboratori esperti, che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all' art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14(32).

9-bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, [comprese quelle dei dirigenti generali] (33), alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al "collaboratore esperto" di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7-bis, 7-ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

- a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
- b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
- c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale (34).
- 10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali (35).

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- (19) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo unico, *L.R. 8* febbraio 1999, n. 3 e l' art. 5, comma 22, *L.R. 30 dicembre 2013*, n. 56. Vedi anche l' art. 37, comma 2, *L.R. 13 giugno 2008*, n. 15.
- (20) Comma così modificato dapprima dall' art. 13, comma 1, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, poi dall' art. 1, comma 7, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall' art. 6, comma 1, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19, dall' art. 1-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e dall' art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dall' art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2010, n. 22, e infine dall'art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).
- (21) Comma così modificato dall'art. 1-quarter, comma 4, *L.R. 28 agosto 2000, n. 14* (nel testo di cui all' *art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18*), poi soppresso dall'art. 1, comma 9, primo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).
- (22) Per l'interpretazione autentica delle parole "con oneri a carico dei rispettivi bilanci" vedi l' art. 44, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.
- (23) Il presente comma, già modificato dall'articolo unico, L.R. 4 marzo 1997, n. 5 e dall' art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (nel testo di cui all' art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18), poi sostituito dall' art. 1-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall' art. 1, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall'art. 1, comma 9, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, è stato nuovamente così sostituito dall' art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e successivamente così modificato dapprima dall' art. 8, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36 e poi dall' art. 26, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 possono essere estranei all'amministrazione e sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.».

Vedi, anche, per la determinazione del compenso, l' art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- (24) Comma aggiunto dall' art. 43, comma 14, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).
- (25) Comma così modificato dapprima dall' art. 13, comma 2, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, poi dall' art. 1-bis, comma 3, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall' art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e dall' art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e infine dall' art. 8, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 3 del suddetto art. 8.
- (26) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).
- (27) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).
- (28) Il presente comma, aggiunto dall' *art.* 1-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, è stato poi così sostituito dall' *art.* 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25 (vedi anche l' *art.* 36, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal successivo art. 10, comma 10, un supporto tecnico costituito da due unità di personale di livello non superiore al livello C, scelte tra i dipendenti appartenenti ai ruoli regionali.».
- (29) Parole soppresse dall'art. 1, comma 9, quarto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).
- (30) Il presente comma (indicato erroneamente nel B.U. come comma 7-bis, già esistente) è stato aggiunto dall' art. 8, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39 (vedi anche l' art. 36, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15).
- (31) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l' *art.* 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 23.
- (32) I primi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall' *art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente il primo periodo è stato così modificato e il terzo periodo aggiunto dall' *art. 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25*.
- (33) Parole soppresse dall'art. 1, comma 9, quinto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).
- (34) Comma aggiunto dall' art. 1, secondo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16 (vedi anche l'art. 2 della stessa legge).

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- (35) Comma aggiunto dall' art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.
- (64) Periodo soppresso dall'art. 8, comma 1, lettera b), alinea i, *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).
- (65) Periodo così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), alinea ii, *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge). Il periodo sostituito era così formulato: «Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.*».
- (66) Parole soppresse dall'art. 8, comma 1, lettera b), alinea iii, *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 10-bis

- 1. Il personale, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all'entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle Strutture speciali dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11-bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna struttura speciale (36).
- 2. La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella struttura speciale dell'Ufficio di Presidenza.
- 3. L'Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (37).
- (36) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l' art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27.
- (37) Articolo aggiunto dall' art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

Art. 11

Figure professionali speciali.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- 1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali (38). Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. [L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato] (39).
- 2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.
- (38) Periodo così modificato dall' art. 1, L.R. 2 giugno 1999, n. 16.
- (39) Periodo abrogato dall' art. 10, comma 1, L.R. 2 marzo 2005, n. 8.

Art. 11-bis

- 1. Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al Consiglio, è istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.
- 2. Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami. In fase di prima applicazione, potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale. Avranno, altresì, titolo coloro i quali abbiano conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi i rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi, erariali e/o previdenziali (40).
- 3. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a 4 Consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di 4 Consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'Ufficio di Presidenza provvederà, nei termini previsti dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, secondo la seguente tabella:
 - a) gruppi fino a 2 (due) consiglieri: 1 (una) unità;
- b) gruppi fino a 4 (quattro) consiglieri: 2 (due) unità;

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- c) gruppi oltre 4 (quattro) consiglieri: 3 (tre) unità.
- 4. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall' *art.* 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, fino al raggiungimento del contingente numerico previsto dalla tabella di cui all' *art.* 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23, come modificato dall' *art.* 1-quater, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.
- 5. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in eccedenza, sarà assegnato, dall'Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del Consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse (41).
- (40) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l' art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27.
- (41) Articolo aggiunto dall' art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

Art. 12

Adequamento della struttura del bilancio ai principi del presente Capo.

1. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 6 dicembre 1973, n. 853*, la struttura del bilancio di previsione, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene adeguata alle previsioni di quest'ultima.

Capo III - Ordinamento della dirigenza

Art. 13

Qualifiche e funzioni dirigenziali.

- 1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.
- 2. La funzione dirigenziale di livello generale è conferita dall'Ufficio di Presidenza al Segretario generale ed al Direttore Generale, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell' *articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*(42).
- (42) Comma così modificato dapprima dall' art. 2, comma 10, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e poi dall'art. 26, comma 1, sesto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 14

Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale.

- 1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono:
 - possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale (43);
- professionalità adequata alle funzioni da svolgere;
 - attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale.
- 2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque anni rinnovabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
- 4. [Sono, comunque, da sottoporre a verifica le attribuzioni delle funzioni del livello dirigenziale generale, in occasione del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza] (44).
- (43) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, settimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).
- (44) Comma abrogato dall' art. 1, comma 16, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 15

Segretario generale, Direttore Generale e dirigenti di Area funzionale a contratto (45).

1. Nei limiti delle disponibilità di organico, le funzioni di Segretario generale, di Direttore generale e dirigente di Area funzionale possono essere altresì attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di laurea specialistica/magistrale, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza universitari, delle magistrature

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico (46).
- 2. Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto il trattamento economico iniziale di cui al successivo articolo 17.
- 3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
- (45) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 11, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi così modificata dall'art. 26, comma 1, ottavo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale a contratto.».
- (46) Comma così modificato dapprima dall' art. 2, comma 11, L.R. 19 aprile 2007, n. 8, poi dall' art. 43, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 e infine dall'art. 26, comma 1, nono alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 16Conferenze di Area funzionale (47).

- 1. Sono istituite le Conferenze di Area funzionale, con il compito di verificare l'andamento generale delle attività delle strutture comprese in ciascuna Area funzionale in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore svolgimento dell'attività delle Aree funzionali (48).
- 2. Le conferenze sono composte, oltre che dal dirigente di Area funzionale, da tutti i dirigenti preposti alle strutture comprese nell'Area funzionale (49).
- 3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo decida il dirigente di Area funzionale (50).
- 4. La conferenza è convocata e presieduta dal dirigente di Area funzionale o da un dirigente suo delegato (51).

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- (47) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.* Il testo originario era così formulato: «Conferenze di dipartimento.».
- (48) Comma così modificato dall' art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.
- (49) Comma così modificato dall' art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.
- (50) Comma così modificato dall' art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.
- (51) Comma così modificato dall' art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 17

Trattamento economico del Segretario generale e del Direttore generale (52).

- 1. Al Segretario generale ed al Direttore generale, per il periodo in cui esercita tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione (53).
- 2. Al Segretario generale ed al Direttore generale, di cui all' *art. 15 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, assunto con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comma 1 del presente articolo (54).
- 3. Qualora le due figure di Segretario Generale e di Direttore Generale sono ricoperte dalla stessa persona il trattamento economico è quello concordato per la figura del Segretario Generale (55).
- (52) Rubrica così sostituita dall' art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8, poi così modificata dall' art. 43, comma 8, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 e dall'art. 26, comma 1, decimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Trattamento economico dei dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale».
- (53) Comma così sostituito dall' *art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 22*, poi così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall' *art. 43, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete un'indennità pari alla differenza tra il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio in godimento ed il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

funzione B, come determinato ai sensi dell' *articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216* e successive modificazioni ed integrazioni.».

- (54) Comma così sostituito dall' *art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 22* (nel quale sono riportate erroneamente le parole "della presente legge" in luogo delle parole "del presente articolo"), poi così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall' *art. 43, comma 10, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Ai dirigenti, di cui al precedente articolo 15, assunti con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico iniziale fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell' *articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216* e successive modificazioni ed integrazioni.».
- (55) Comma aggiunto dall' art. 43, comma 11, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 18

Attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

- 1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale è disposta, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale compresi i dirigenti preposti alle Aree funzionali (56).
- 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalità e della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso della carriera.
- (56) Comma così modificato dall' art. 2, comma 14, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 19

Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.

- 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso concorso pubblico selettivo di formazione.
- 2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.
- 3. Al corso concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439*, del Consiglio dei Ministri intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 20

Pari opportunità.

- 1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare:
- a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
- b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
- c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;
- d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibro nelle unità organizzative nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile.
- 2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
- 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è istituito il Comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 21

Formazione della dirigenza.

- 1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
- 2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori interessati.

- 3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.
- 4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

Art. 22

Rapporti tra i livelli dirigenziali.

- 1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale ed alla Direzione Generale è sostituito da altro dirigente preposto ad una delle Aree, con decreto del Presidente del Consiglio (57).
- 2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un'Area o ad un Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente più anziano nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti (58).
- 3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi in caso di inerzia dello stesso. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.
- (57) Comma così modificato dapprima dall' art. 2, comma 15, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e poi dall'art. 26, comma 1, undicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).
- (58) Comma così modificato dall' art. 2, comma 15, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Art. 23

Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati.

1. I dirigenti del Consiglio regionale posti in posizione di comando, o di distacco conservano la retribuzione in godimento all'atto del comando o del distacco.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Art. 24

Dotazione organica.

1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonché la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio, da prevedersi in misura ridotta di almeno il 10 per cento, sarà effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.

Art. 25

Articolazione della struttura.

- 1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici (59).
- (59) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 16, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.* Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Articolazione della struttura. 1. La struttura del Consiglio regionale è articolata in due dipartimenti (Gestione e sviluppo della struttura e Assistenza agli organi istituzionali) inquadrati nel Segretariato generale.».

Art. 26

Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale.

- 1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla specificazione delle competenze del Segretariato generale e delle aree funzionali (60).
- (60) Comma così modificato dall' art. 2, comma 17, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Capo IV - Norme transitorie e finali

Art. 27

Conferimento degli incarichi dirigenziali.

1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario generale e dei dirigenti di Area funzionale, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale (61).

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- 2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali.
- 3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante concorsi per esami, arrotondata all'unità, è attribuita mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle predette qualifiche.
- 4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 marzo 1996 (62) presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la propria attività in posizione equivalente alla II qualifica funzionale, n. 2 unità, in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 11 unità, in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unità. L'ammissione ai concorsi di tale personale è subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si concorre, escluso il limite di età. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrerà dal mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie (63).
- (61) Comma così modificato dall' art. 2, comma 18, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.
- (62) L'originaria data del 31 maggio 1993 è stata così sostituita dall' *art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*, nel testo di cui all' *art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18*.
- (63) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi l' art. 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 6.

Art. 28

Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo 6 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Normativa regionale

L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

Capo I - Ordinamento della struttura organizzativa

Art. 1

Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa.

- 1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
- 2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
- 3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

Art. 2

Articolazione organizzativa della Giunta regionale.

- 1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età (3).
- (3) Il primo periodo del presente articolo è stato così modificato dall'*art. 1-bis, comma* 1, *L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e il secondo periodo è stato aggiunto dal medesimo comma 1.

Art. 3

Ordinamento dei Dipartimenti.

- 1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51 ⁽⁴⁾. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.
- 2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici ⁽⁵⁾. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.
- 3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704 ^(o). Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.
- 4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.
- 5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.
- 6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.
- (4) Periodo così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e dall'art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.
- (5) Periodo così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e dall'art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.
- (6) Periodo così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 4Funzioni dei Dipartimenti.

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

- 1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale ...
- 2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.
- 3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.
- 4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.
- 5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministri ed altri organismi centrali ®.
- 3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti (9):
- 1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture (10).
- 2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.
- 3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.
- 4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

- 5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca (11).
- 6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.
- 7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.
- 8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.
 - 9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali (12).
 - 10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione (13).
- (7) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
- (8) Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
- (9) Vedi anche, riguardo agli adempimenti dei dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui al presente comma, l'art. 14, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.
- (10) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
- (11) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
- (12) Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
- (13) Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 5

Struttura ausiliaria dei Dipartimenti (14) (15).

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regolamenta le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni

numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali (10).

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento

(14) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Per la modifica del presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 3 settembre 2012, n. 40. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Strutture ausiliarie dei Dipartimenti. 1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento:

- a) segreteria del Dipartimento;
- b) coordinamento e programmazione;
- c) indirizzi e verifica;
- d) relazioni con il pubblico.
- 2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.».
- (15) Vedi anche l'art. 1, comma 5, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e l'art. 1, commi 6 e 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Vedi altresì il punto 7, Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762.
- (16) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.».

Art. 6

Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori.

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
- b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

c)	assegnazione	di funzioni	omogenee e	e complementari	alle stesse	strutture.
----	--------------	-------------	------------	-----------------	-------------	------------

Art. 7 Ufficio di gabinetto (17).

- 1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
- 2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
- 3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche (18).
- 4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.
- 5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.
- 6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
- 7. Al Vice Capo di Gabinetto è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

(17) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Gabinetto»

(18) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche l'art. 8, comma 3, della medesima legge.

Art. 8

Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale (19).

- 1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali (20).
- 2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.
- 3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine [e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3] (60). Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva (21). Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. (61)
- 4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3 non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori (22).
- 5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro

opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

- 6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.
- 7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.
- 8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione (23).
- 9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari (24).
- 10. Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché all'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:
 - a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
- b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
- c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale (25).
- (19) Vedi anche l'art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13.
- (20) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.
- (21) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e dagli articoli 2 e 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 (vedi anche i commi 4 ed 8 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare e al responsabile amministrativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dirigenti se laureati. Il trattamento economico sarà commisurato a quello di dirigente se laureati (tabellare, indennità integrativa speciale e indennità di posizione pari alla più bassa tra quelle in godimento ai dirigenti della Giunta regionale) e quello del livello D3 se diplomati. Nel caso in cui siano Pubblici Dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà

corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento all'atto della nomina e quello complessivo in godimento rispettivamente ai dirigenti e ai funzionari della Giunta regionale.».

- (22) Comma così modificato dapprima dall'art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e poi dall'art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 2 del suddetto art. 4.
- (23) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma, peraltro, si evince che la sua collocazione logica non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo art. 5.
- (24) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, nel quale è prevista erroneamente ed impropriamente l'introduzione del presente comma ad opera di un incomprensibile comma 6, aggiunto a sua volta nella presente legge dopo l'art. 8.
- (25) Comma aggiunto dall'art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16 (vedi anche l'art. 2 della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.
- (60) Periodo soppresso dall'art. 7, comma 1, lettera a), *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).
- (61) Periodi aggiunti dall'art. 7, comma 1, lettera b), *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 9 Figure professionali speciali.

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con Delib.G.R. è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio

Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale (20).

- 2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] (27).
- 3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] (28).
- (26) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36 (come modificato dall'art. 52, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita una struttura speciale denominata «Ufficio Stampa» della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».
- (27) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).
- (28) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).

Art. 10

Avvocatura regionale.

- 1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.
- 2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci

anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.

- 3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.
- 4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.
- 5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.
- 6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.
- 7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.

(29) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera c) L.R. 27 aprile 2015, n. 11 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge). Il precedente testo era cosi formulato: "1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. 1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali. 2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2)Professionale.

- 2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.
- 3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità

ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.

- 4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali.
- 5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.
- 6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.
- 7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme."

Capo II - Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo

Art. 11

Comitato di direzione.

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.

2. Il Comitato:

- supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
- approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi - benefici:
- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
- analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riquardano più Dipartimenti;
- propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
- esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.

2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrative e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.
1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ecamministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
Art. 14 Attività di gestione.
2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.
1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e de risultati attesi dell'azione amministrativa.
Art. 13 Attività di indirizzo.
2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.
1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.
Art. 12 Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione.
Normativa regionale L.R. 13 maggio 1996, n. 7. Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

Art. 15 Attività di controllo.

risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.
Art. 16 Attribuzione dell'indirizzo e del controllo.
1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.
Art. 17 Attribuzione della gestione.
1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.
2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

Art. 18

Articolazione procedimentale delle responsabilità.

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:

- a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;
- b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;
- c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.

2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.
Art. 19 Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo.
1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.
2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

Art. 20

Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo.

1. La	struttura	del bilaı	ncio, a	partire dal	primo bilancio	successivo	all'entrata	in	vigore
della	presente	legge,	viene	modificata,	individuando	i capitoli	attribuiti a	а (ciascun
Dipar	timento, S	Settore 6	e Servi	zio.					

Art. 21

Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo.

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo (34).

La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.
 (34) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354.

Capo III - Ordinamento della dirigenza

Art. 22

Strutture di livello dirigenziale.

- 1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
- 2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
- 3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può preporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
- 4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.

Art. 23

Qualifica dirigenziale.

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è artico	lata
secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e	dei
poteri.	

Art. 23-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza (35).

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

(35) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 23-ter Inadempienze (36).

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23-bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

(36) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 24

Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti.

- 1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.
- 2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel cors_Ão della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.
- 3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.
- 4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
- 5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.

Art. 25

Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale.

- 1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:
 - possesso del diploma di laurea;
- professionalità adequata alle funzioni da svolgere;
 - attitudine all'alta direzione;
 - cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.
- 2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.
- 3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
- 4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione (37).
- 5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
- 6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.
- 7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma (38).

8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

- (37) Per la soppressione dell'ulteriore indennità a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.
- (38) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 15, L.R. 28 agosto 2000, n.14 (Vedi anche il comma 16 dello stesso articolo; vedi, inoltre l'art. 2-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7). Il testo originario così disponeva: «7. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale e di direzione dell'Avvocatura è sottoposta a verifica nei seguenti casi:
- a) avvicendamento del Presidente della Giunta regionale;
- b) avvicendamento della Giunta regionale;
- c) avvicendamento di Assessori per i Dipartimenti ricompresi nella delega assessoriale interessata.».

Art. 26

Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale.

- 1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:
- a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;
- b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea (39);
- c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.
- 2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

(39) Lettera così modificata dall'art. 1-bis, comma 2, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 27

Valutazione dei risultati (40) (41).

- 1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.
- 2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.
- 3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.
- 4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.
- 5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.
- 6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.
- 7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

- 8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.
- 9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.
- 10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.
- 11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge .

(40) Articolo così sostituito dall'art. 23, L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Nucleo di valutazione. 1. I Dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Dirigente generale, e questi alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

- 2. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un apposito nucleo di valutazione, definendone i relativi compensi, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente i parametri di riferimento del controllo, sottoponendoli alla Giunta regionale per l'approvazione.
- 3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale.
- 4. Il nucleo di valutazione è composto anche da esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative e deve prevedere la presenza prevalente di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.».

(41) L'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge.

Art. 28

Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale.

- 1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.
- 2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:
- a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;
- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;
- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa (42);
 - esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;
- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] (43);
- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;
 - fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere (44);

- b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori (45);
- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;
- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;
- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;
- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;
- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;
- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

⁽⁴²⁾ Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «-esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».

- (43) Alinea soppresso dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge).
- (44) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.
- (45) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475.

Art. 29

Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.

- 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare (46):
- a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;
- b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'art. 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.
- 2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta (47).
- 2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea

specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dell'articolo 28 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corsoconcorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178 (48);

2-ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50% dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis (49).

3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi] (50) (51).

(46) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(47) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 14 agosto 2008, n. 27, il quale ha modificato il testo del presente periodo riportato nell'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31 (che ha sostituito il presente articolo).

- (48) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).
- (49) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).
- (50) Comma soppresso per effetto dell'art. 1, comma 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31 (che ha sostituito il presente articolo).

- (51) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso concorso pubblico selettivo di formazione.
- 2. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio.
- 3. Al corso concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.
- 4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal *D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439*, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale.».

Art. 30

Il dirigente responsabile di Settore.

- 1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:
- a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;
- b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
- c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;
- d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;
- e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

- f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;
- g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;
- h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

_	 ۵9	 ۵٠.	 	 	· - 9	G. C	00p.c.	p. 0 1.0t.	aana	p. 000	
							,				

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge

Art. 31

Il dirigente responsabile di servizio (52).

- 1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.
- 2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:
- a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;
- b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

- c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;
 - d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.
- 3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.
- (52) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

Art. 32

Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali.

- 1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.
- 2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.
- 3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.
- 4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

Art. 33

Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali.

- 1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
- 2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
- 3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto

dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso del	le spese e per
il riconoscimento dell'indennità di missione.	

Art. 34 *Divieti di incarichi.*

- 1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
- 2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
 - pieno adempimento dei propri compiti;
 - imparzialità;
- trasparenza;
- rispetto dei diritti dei cittadini.
- 3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
- 4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.
- 5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.
- 6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
- 7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

8. Fatte	saive le	respons	abilita pena	ш е	amı	mınıstr	ative,	ie vio	ıazıonı	aei	codice	e ai
			considerate		fini	della	valuta	zione	delle	resp	onsab	ilità
aiscipiina	ri secona	o la nori	mativa viger	ite.								

. \

Art. 35 *Albo dei dirigenti.*

- 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

Art. 36 *Relazioni sindacali.*

- 1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.
- 2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993.
- 3. Fermo restando quanto previsto in materia del decreto legislativo n. 29 del 1993, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.
- 4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

Art. 37 *Pari opportunità.*

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

2. In particolare:

- a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
- b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
- c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;
- d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibro, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.
- 3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
- 4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale] (53).
- 5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] (54).

(53) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(54) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 37-bis

Comitato Unico di Garanzia (55).

- 1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'*articolo 57 del D.Lgs. 165/2001*. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.
- 2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.
- 3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.
- 4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
- 5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento "Organizzazione e Personale". Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
- 6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
- 7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.
- 8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
- (55) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 38

Formazione della dirigenza.

- 1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
- 2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico,

formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

- 3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.
- 4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

Capo IV - Norme finali

Art. 39

Compiti organizzatori della Giunta regionale.

- 1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:
- a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1º comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;
- b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2º comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;
- c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli Uffici e ne specifica i compiti;
- d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

Art. 40 Organico.

- 1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1994* in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente (56).
- 2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1987* in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità ⁵⁷.
- 3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli *articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993* e successive modificazioni ed integrazioni.
- (56) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
- (57) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Capo V - Disposizioni transitorie

Art. 41

Prima applicazione.

- 1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:
- 1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;
- 2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.
- 2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del 1993, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.
- 3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.
- 4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per

cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio (50). Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica.

- 5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:
- 1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;
- 2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 (59).
- (58) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.
- (59) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.

Art. 42 *Norme abrogate.*

1. Son	o at	oroga	ate la	legge	regional	le n.	24	del	1984	e le	disposi	zioni	della	legge
regiona	ale n	. 3 d	lel 19	78, dell	a legge	regio	nale	n. i	11 del	1987,	della <i>le</i>	egge	regio	nale n.
55 del	199	<i>0</i> e	della	legge	regional	e n.	11	del	1994,	incon	npatibili	con	la pr	esente
legge.														

Normativa regionale

L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

Pubblicata nel B.U. Calabria 6 novembre 2001, n. 102, supplemento straordinario n. 3.

Art. 1

1. Al comma 4 dell' *art. 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, dopo le parole "in possesso della qualifica di Dirigente" aggiungere le seguenti parole "ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea" e dopo le parole "estranei alla Pubblica Amministrazione" aggiungere le seguenti parole, "purché in possesso di diploma di laurea".

Art. 2

1. ... (2).

(2) Sostituisce il comma 7-bis dell' art. 10, L.R. 13 maggio 1996, n. 8, introdotto dall' art. 1-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

Art. 3

1. All' *art. 10, comma 9, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8* - così come integrato dall' *art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*, - dopo le parole: "collaboratore - esperto" vengono aggiunte le parole: "o di due collaboratori - esperti", e dopo le parole "ex VIII qualifica funzionale", vengono aggiunte le seguenti parole: "Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all' *art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*".

Art. 4

1....(3).

(3) Aggiunge 1' art. 10-bis alla L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Normativa regionale
L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.
Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

Art. 5

1....(4).

(4) Aggiunge 1' art. 11-bis alla L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 4 - art. 270 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio corrente e per gli anni successivi sul capitolo corrispondente.

Normativa regionale

Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.

Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2007, n. 13.

L'ufficio di presidenza

Premesso:

che la Igge regionale 19 aprile 2007, n. 8, pubblicata sul BURC del 30 aprile 2007 supplemento straordinario all'art. 1, sostituendo ntegralmente il terzo comma dell' *art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, disciplina le modalità di attribuzione del trattamento economico alle strutture speciali del Consiglio regionale.

che la norma in argomento dispone specificamente che il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 dell' *art. 10 della L.R. n. 8/1996*, sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3.

Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *art.* 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.

Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine.

Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza.

In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

che, inoltre, il punto 2 della stessa norma prevede che ai componenti, ai supporti tecnici ed agli autisti delle strutture speciali, nonché ai collaboratori esperti dei Consiglieri, non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva legata al possesso del diploma di laurea.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari a introdurre una riduzione del 5 per cento degli importi delle indennità corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai collaboratori suddetti, prendendo a base di calcolo la retribuzione prevista in caso di possesso del diploma di scuola media superiore.

Normativa regionale Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16. tamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

che l' *art.* 7 *della L.R. n.* 8/2007 ne dispone l'entrata in vigore il 1° maggio 2007 (giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione).

che l' *art.* 10 della L.R. n. 8/1996 attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la competenza a regolamentare e quantificare il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle Segreterie particolari ed alle strutture speciali.

Ritenuto dover procedere alla rideterminazione del trattamento economico da corrispondere con effetto dal 1° maggio 2007 ai componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale.

Vista la *legge regionale n. 8/1996* e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Delib.C.R. 18 gennaio 2000, n. 400.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.

Vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Vista la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Vista la L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

Vista la Delib.U.P. 21 maggio 2002, n. 126 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. *Art. 51, 2° comma, L.R. n. 19/2001* e successive modifiche ed integrazioni".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti ex *art. 4, legge regionale n.* 19/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Delibera

- Di modificare la Delib.U.P. 6 febbraio 2001, n. 17 (nella parte che disciplina il trattamento economico del personale addetto alle strutture speciali).
- Di modificare la Delib.U.P. 22 maggio 2001, n. 89 limitatamente alla parte in cui richiama l' art. 1-bis della L.R. n. 7/2001.
- Di confermare integralmente il contenuto della Delib.U.P. 20 giugno 2005, n. 17.
- Di rideterminare il trattamento economico da corrispondere ai componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale della Calabria secondo il seguente prospetto:

Normativa regionale Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16. azione dell' articolo 1 della L.R. 19

L.R. 19 aprile 2007, n. 8 - Indennità strutture speciali, n. 17 1° maggio 2007

	Indennità annua lorda al 30 aprile 2007 €	Indennità annua lorda dal 1° maggio 2007 €	Indennità mensile lorda dal 1° maggio 2007 €
Autista	30.217,89	28.707,00	2.392,25
Collaboratore Esperto	39.375,70	37.406,92	3.117,24
Componente e Supporto Tecnico con licenza media inferiore	24.968,62	23.720,19	1.976,68
Supporto Tecnico diplomato	28.855,29	27.412,53	2.284,38
Componente e Supporto Tecnico laureato	31.788,04	27.412,53	2.284,38
Segr. particolare e Resp. Amministrativo	70.279,43	44.672,79	3.722,73

- Di stabilire che ai componenti delle strutture speciali provenienti da pubbliche amministrazioni viene corrisposto il trattamento economico accessorio derivante dalla differenza tra la retribuzione complessiva attribuita al componente di pari categoria estraneo alla pubblica amministrazione e con le modalità di cui alla richiamata Delib.U.P. n. 17/2005.
- Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano capienza nei rispettivi capitoli del bilancio del Consiglio regionale che presentano la necessaria disponibilità.
- Di mandare la presente determinazione ai Settori Bilancio e Ragioneria e Risorse Umane per il seguito di competenza.
- Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex *art.* 4 della L.R. n. 19/2001; ai sensi dell' *art.* 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Normativa comparata

REGIONE ABRUZZO

L.R. 09/05/2001, n. 18 (Capo II e Tabelle B e C)

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 maggio 2001, n. 11.

(...)

Capo II - Disposizioni comuni alle segreterie

Art. 8

Assegnazione di personale.

- 1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
 - a) della Giunta regionale;
 - b) del Consiglio regionale;
 - c) degli enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto regionale;
 - d) dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l'istituto del comando;
- e) di aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico. Il personale di cui alle lettere d) ed e) non può complessivamente superare una unità per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel rispetto del limite di cui all'art. 5, di personale di cui alla lettera c) anche mediante l'istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali (26)
- 2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).
- 3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.
- 4. L'assegnazione alle segreterie è temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma del subentrante, e può essere revocata su iniziativa dello stesso. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura (27).

- 5. I dipendenti regionali conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
- 6. L'incarico di responsabilità delle strutture disciplinata dalla presente legge è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
- 7. L'orario di servizio, le modalità ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie è comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo può far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.
- 8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale (28).
- 9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza.
- 10. In deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine della legislatura (29).
- (26) Comma dapprima modificato dall' art. 1, comma 2, L.R. 23 agosto 2011, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa legge) e poi così sostituito dall' art. 27, comma 1, L.R. 26 agosto 2014, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della medesima legge) e cessa di avere efficacia a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della suddetta legge(ai sensi di quanto previsto dal suddetto art. 26, comma 1). Il testo precedente era così formulato: «1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- a) della Giunta regionale;
- b) del Consiglio regionale;
- c) dello Stato, degli Enti Locali, di altri Enti pubblici e degli Enti strumentali della Regione, mediante l'istituto del comando;

d) di Enti pubblici economici ovvero di Aziende pubbliche o private, se a prevalente capitale pubblico.

Il personale di cui ai precedenti punti c) e d) non può complessivamente superare una unità per i gruppi fino a 6 Consiglieri e per le segreterie dei Presidenti e dei Vice-Presidenti, 2 unità per i gruppi composti da più di 6 Consiglieri.».

- (27) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).
- (28) Comma così modificato dall' art. 29, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- (29) Comma aggiunto dall' art. 7, comma 2, L.R. 26 novembre 2002, n. 25, come modificata dall' art. 1, comma 21, L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

Art. 9

Incarichi a tempo determinato.

- 1. Nell'ambito delle dotazioni e nei limiti di cui all' *articolo 40 della L.R. n. 40/2010*, per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire (30).
- 1-bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all'art. 7-bis. Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del Consiglio regionale (31).
- 2. Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti (32).
- 3. In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.
- (30) Comma così modificato dall' art. 32, comma 3, lettera d), L.R. 20 novembre 2013, n. 42, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 1, della medesima legge).
- (31) Comma aggiunto dall' art. 47, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.
- (32) Comma così modificato dall' art. 47, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 10 Trattamento economico.

- 1. Il personale regionale ed il personale comandato assegnato alle segreterie disciplinate dalla presente legge conserva il trattamento economico principale in godimento; ad essi continuano ad applicarsi le norme fissate nei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 2. Al personale di categoria B e C o comunque non investito di responsabilità organizzativa è mensilmente corrisposta, una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario; in attesa di apposita definizione contrattuale e in sede di prima attuazione, l'Ufficio di Presidenza, tenuto conto del dettato del comma 2 dell'articolo 4, provvede a determinare l'ammontare annuo di tale indennità (33).
- 3. Al personale della categoria D, non investito della responsabilità di un ufficio può essere riconosciuta la "indennità di responsabilità" contrattualmente prevista per altre funzioni.
- 4. Ai responsabili delle strutture spetta la retribuzione di posizione e di risultato secondo quando previsto nel C.C.N.L.
- 5. L'Ufficio di Presidenza provvede a graduare per tutte le strutture delle segreterie, in armonia con quelle della organizzazione consiliare, la retribuzione di posizione, tenendo conto della consistenza di ciascuna, fermo restando i limiti, minimo e massimo, fissati dal C.C.N.L.
- 6. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito un apposito fondo nell'ambito delle relative somme iscritte per il corrispondente trattamento del personale del Consiglio.
- (33) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l' art. 38, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 11

Disposizioni generali.

- 1. In alcun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato instauratosi per le segreterie costituisce titolo o riconoscimento per la trasformazione in tempo indeterminato o comunque per l'assunzione nel ruolo del Consiglio regionale.
- 2. I dipendenti del Consiglio regionale chiamati presso una segreteria e presso le autorità indipendenti possono essere temporaneamente sostituiti nelle strutture di appartenenza con personale di pari categoria assunto a tempo determinato, secondo le norme del C.C.N.L..
- 3. Le segreterie, disciplinate dalla presente legge, godono di autonomia funzionale, non possono interferire con l'attività propria delle strutture amministrative, né possono sostituirsi ad esse; le relative competenze sono individuate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

(...)

Tabella B(35)

Configurazione organizzativa delle segreterie dei gruppi consiliari

Cat. D	Cat. C	Cat. B	TOTALE	Di cui assumibile a termine
1	1	1	3	2
1	2	1	4	3
1	2	2	5	4
1	3	2	6	4
2	3	2	7	5
2	3	3	8	6
	Cat. D 1 1 1 1 2 2	Cat. D Cat. C 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3	Cat. D Cat. C Cat. B 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Per i gruppi con un numero di Consiglieri superiori a dieci è attribuita una unità aggiuntiva di categoria "C" ogni ulteriori cinque Consiglieri

(35) Tabella soppressa dall' art. 32, comma 3, lettera e), L.R. 20 novembre 2013, n. 42, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 1, della medesima legge).

Abruzzo

L.R. 09/05/2001, n. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 maggio 2001, n. 11.

TABELLA "C" (36)

Dotazione organica delle segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza

Segreterie	Cat. D	Cat. C	Cat. B	TOTALE	Di cui assumibile a termine
Presidente	2	3	2	8	3
Vice Presidente vicario	1	3*		4	1
Vice Presidente	1	3*		4	1
Cons. Segretario		2*		2	1
Cons. Segretario		2*		2	1
Pres.		1*		1	

Commissione

Fermo restando il totale del contingente assegnato per tali segreterie, il personale di categoria C può essere sostituito, in tutto o in parte con il personale di categoria B.

(36) La presente tabella è stata modificata dall' art. 13, L.R. 27 dicembre 2001, n. 81, in conseguenza della modifica apportata all' art. 12, L.R. 19 dicembre 2001, n. 77 dal medesimo art. 13. Successivamente, la presente tabella è stata nuovamente modificata dall' art. 17, comma 1, L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del suddetto articolo.

Normativa comparata

REGIONE BASILICATA

L.R. 02/02/1998, n. 8 (Art. 11-bis)

Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 7 febbraio 1998, n. 7.	
	()

Art. 11-bis

- 1. A ciascun Consigliere in carica al momento dell'approvazione della presente legge e ai Consiglieri eletti nelle legislature successive spetta la indicazione di una unità di segreteria particolare. L'unità così individuata resta assegnata a ciascun consigliere fino alla nomina del nuovo Consiglio regionale senza che ne consegua diritto all'inquadramento.
- 2. All'uopo l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stipula apposite convenzioni, con trattamento economico commisurato al livello corrispondente al titolo di studio o alla qualifica professionale conseguita e comunque entro la categoria D, livello economico 1, del CCNL Regioni ed Enti Locali. Il personale assegnato a ciascun consigliere viene attestato in capo a ciascun gruppo consiliare di appartenenza del consigliere medesimo.
- 3. L'unità di segreteria indicata dai singoli consiglieri non potrà essere coniuge, parente, o affine entro il IV grado a nessuno dei consiglieri in carica (22).
- (22) Articolo aggiunto dall' art. 2, L.R. 17 agosto 2004, n. 14.

Normativa comparata

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 12/03/2015, n. 1 (Art. 8)

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 12 marzo 2015, n. 51.

(...)

Art. 8

Sostituzione dell' articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013.

1. L' articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Contributi per le spese di personale dei gruppi e disposizioni sul personale degli organi monocratici

- 1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione.
- 2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
- 3. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

- 4. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 35, comma 4 dello Statuto, entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o Sottosegretario. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.
- 5. L'ammontare di cui al comma 4 è aumentato, fino al limite delle risorse liberate dalle decurtazioni di cui al medesimo comma e, comunque, nel rispetto del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa, dato dal parametro definito dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni 6 dicembre 2012 in attuazione della previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto- legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, per il numero totale dei consiglieri in carica:
- a) per i gruppi composti da un solo consigliere, del 65 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui non ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 50 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche;
- b) per i gruppi composti da due consiglieri, del 45 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 35 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.
- 6. I gruppi assembleari, tramite il proprio Presidente di gruppo, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto, ai fini dello svolgimento di attività di segreteria, di studio, di ricerca e di comunicazione, rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, oppure di attivare rapporti di collaborazione e consulenza di cui all' articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Per gli incarichi di collaborazione e consulenza sono seguite le procedure ad evidenza pubblica previste per le strutture ordinarie. Alla stipulazione dei relativi contratti provvede il direttore generale dell'Assemblea. In tutti i casi di cui al presente comma l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico è effettuata dal Presidente del gruppo, salvaguardando il principio dell'intuitu personae. Il numero massimo di personale che può essere assegnato o acquisito per la struttura di supporto dei gruppi assembleari è determinato dal budget definito dall'Ufficio di Presidenza e dagli spazi assegnati a ciascun gruppo, come previsti da apposito disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza.

- 7. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
- b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
- c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.

Su richiesta del titolare di struttura speciale, valutata l'esperienza e la competenza professionale posseduta, l'inquadramento può essere definito fino alla posizione economica più alta della categoria di assegnazione.

- 8. I medesimi requisiti di cui al comma 7 devono essere posseduti dal personale di ruolo regionale o dal personale comandato da altra pubblica amministrazione, ai fini dell'inquadramento in categoria superiore.
- 9. Nell'ambito del budget complessivo per le spese del personale di ciascun gruppo, il Presidente del gruppo può altresì richiedere l'attivazione di tirocini. L'Ufficio di Presidenza, nel valutare le richieste, ne verifica anche la compatibilità con gli spazi posti a disposizione dei gruppi. Qualora non vi sia disponibilità di spazi presso le strutture dei Gruppi, si provvede nei limiti della disponibilità complessiva dell'Assemblea legislativa, garantendo l'eventuale adeguamento ed adattamento della postazione lavorativa per persone con disabilità.
- 10. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese derivanti da:
- a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
- b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali (emolumento unico);
- c) acquisizione di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto;
- d) affidamento di incarichi ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 43 del 2001;
- e) partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e relativi oneri di missione;
- f) oneri assicurativi e previdenziali.
- 11. Entro il 15 dicembre di ogni anno, i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono, con il supporto del competente servizio dell'Assemblea legislativa, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente articolo; l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo interno o esterno all'amministrazione regionale e il budget massimo che si intende destinare agli incarichi di

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna L.R. 12/03/2015, n. 1 (Art. 8)

collaborazione e consulenza ed all'attivazione di tirocini per l'anno successivo. All'amministrazione del personale dei gruppi provvede il competente servizio dell'Assemblea legislativa.

- 12. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui ai commi 6 e 9 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.
- 13. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base della legge regionale n. 43 del 2001 e della presente legge. In ogni caso per le consulenze o per le collaborazioni di cui al comma 6 i Presidenti di gruppo devono fornire all'amministrazione la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.
- 14. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.
- 15. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea legislativa in quanto compatibili.".

(...)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 26/11/2001, n. 43 (Capo II - Strutture speciali)

Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 novembre 2001, n. 170.

(...)

Capo II - Strutture speciali

Art. 4

Gabinetto del Presidente del Consiglio.

- 1. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalle altre norme regionali.
- 2. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto in particolare all'esercizio delle funzioni e attività dei consiglieri regionali, ai rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed estere ed inoltre alle iniziative di comunicazione istituzionale e di divulgazione legislativa.
- 3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.

Art. 5

Gabinetto del Presidente della Giunta (6).

- 1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.
- 2. Il Gabinetto del Presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione e valutazione delle attività politico-amministrative della Giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale (7).
- 3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
- (6) Relativamente al personale assegnato alla struttura prevista dal presente articolo vedi l' art. 26, commi 1 e 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 17.
- (7) Comma così modificato dall' art. 41, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 47 della stessa legge).

Art. 6

Struttura di controllo strategico.

- [1. Ai fini del controllo di cui all'articolo 54 è istituita una apposita struttura speciale alle dirette dipendenze della Giunta regionale, che ne disciplina il funzionamento] (8).
- (8) Articolo soppresso dall' art. 41, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 47 della stessa legge).

Art. 7

Segreterie particolari.

- 1. Con le modalità ed entro i limiti previsti all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione (9):
- a) del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- b) del Presidente della Giunta, del Sottosegretario alla Presidenza, del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori (10).
- (9) Alinea così modificato dall' art. 41, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 47 della stessa legge).
- (10) Lettera così modificata dall' art. 41, comma 1, lettera d), L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 47 della stessa legge).

Art. 8

Segreterie dei Gruppi consiliari.

1. I Gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume l'atto di cui all'articolo 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica dei Gruppi, l'esigenza comune ad ogni Gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.

Art. 9

Personale delle strutture speciali (11).

- 1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.
- 2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:
- a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
- b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3 e 4, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.
- 3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.
- 4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa di cui agli articoli 4 e 7, lettera a), la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.
- 5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto, ovvero chiedono l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini (12).
- 6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:
 - a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
- b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali;
 - c) acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.
- 7. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei

Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.

- 8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.
- 9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.
- 10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato.
- 11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
- 12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, alla cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, è prorogata, anche per il personale con funzioni giornalistiche, fino all'assegnazione di quello richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati (13).

⁽¹¹⁾ Il presente articolo, già modificato dall' *art. 1, L.R. 6 giugno 2006, n. 7*, dall'art. 41, comma 1, lettere e) ed f), *L.R. 29 dicembre 2006, n. 20* e dall' *art. 29, L.R. 26 luglio 2007, n. 13*, è stato poi così sostituito dall' *art. 6, comma 1, L.R. 29 ottobre 2008, n. 17* e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Personale delle strutture speciali. 1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e del Consiglio è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche.

^{2.} La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:

a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;

- b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.
- 3. Alle nomine del personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti, alla struttura di controllo strategico e alle segreterie, sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli organici regionali, provvede:
- a) il Presidente della Giunta con proprio decreto per le strutture speciali della Giunta;
- b) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, per le strutture speciali del Consiglio e le segreterie dei Gruppi consiliari.

L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.

- 4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli organici regionali si provvede:
- a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto;
- b) con il comando di personale da altre pubbliche Amministrazioni.
- 4-bis. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 4 e alla copertura dell'eventuale maggior costo derivante dall'assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali.
- 5. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.
- 6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio è invece definito ai sensi del comma 7 (vedi anche 1' *art. 26, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 17*).
- 7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'alto di nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al riconoscimento dell'emolumento spettante (vedi anche 1' art. 26, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 17).
- 8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie (vedi anche l' *art. 26, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 17*).
- 9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto (vedi anche l' *art. 26, comma 1, L.R. 28 luglio 2004, n. 17*).

- 10. Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dal Presidente della Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su motivata richiesta dei titolari degli organi indicati al comma 3.
- 11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.».
- (12) Comma così modificato dall' art. 13, comma 1, L.R. 12 marzo 2015, n. 1.
- (13) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 18 novembre 2014, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(...)

REGIONE CAMPANIA

L.R. 27/01/2012, n. 1 (Art. 23)

Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).

Pubblicata nel B.U. Campania 28 gennaio 2012, n. 6.

(...)

Articolo 23 Disposizioni in materia di personale regionale.

- 1. Nel rispetto dell' *articolo 67, comma 3, dello Statuto regionale* e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri per la razionalizzazione della spesa per il personale appartenente ai rispettivi ruoli.
- 2. Al fine della razionalizzazione delle risorse umane e del contenimento della spesa pubblica per il personale delle fondazioni costituite dalla Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Regione nelle quali quest'ultima esercita il potere di controllo ai sensi della vigente legislazione civilistica, con Delib.G.R., è fissato il rapporto proporzionale fra personale non dirigenziale e personale dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato e determinato. Entro sessanta giorni dalla Delib.G.R., i predetti soggetti adottano un piano di razionalizzazione da sottoporre all'approvazione della Giunta medesima.
- 3. A seguito delle procedure dei commi 1 e 2, i dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale, degli enti, delle aziende e delle agenzie strumentali della Regione assunti a seguito di procedura pubblica che fanno domanda di trasferimento possono essere assegnati nei posti vacanti della medesima qualifica di appartenenza delle predette amministrazioni mediante cessione di contratto.
- 4. Sulla base degli effettivi fabbisogni e delle situazioni di soprannumero presenti presso le diverse amministrazioni di cui al comma 3, il trasferimento è disposto, con procedure e criteri generali fissati preventivamente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
- 5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 le amministrazioni medesime, per motivate esigenze organizzative o di contenimento dei costi del personale, possono utilizzare in assegnazione temporanea il personale proveniente dalle citate amministrazioni.
- 6. In attuazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, il 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1° gennaio 2010, determinate sulla base di quanto previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11

Normativa comparata - Regione Campania L.R. 27/01/2012, n. 1 (Art. 23)

Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).

(Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), sono soppresse e, per l'effetto, dalla medesima data il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale è ridotto di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse.

- 7. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'ammontare del fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale è pari a quello dell'anno 2010 ed è progressivamente ridotto, per ognuno dei predetti anni, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell' *articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in *legge 30 luglio 2010, n. 122*. Il fondo così determinato è comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999 (12).
- 8. Le spese relative alle retribuzioni fisse e agli oneri riflessi del personale della Giunta regionale e degli enti strumentali in servizio presso il Consiglio regionale e del personale del Consiglio regionale presso la Giunta restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza. Le partite creditorie e debitorie relative agli anni pregressi restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza (13).
- 9. In attuazione dei principi di autonomia organizzativa, il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell' articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), si applica ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale della Campania.
- 10. Ai sensi e per l'effetto della *legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato finanziaria 2008), il personale di cui all' *articolo 3, comma 112*, della stessa legge, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo di cui all' *articolo 9, comma 6, dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010*, può essere immesso, a domanda e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania. La relativa spesa trova copertura nelle risorse appostate nell'UPB 6.23.104.01 (14).
- 11. Il Reg. reg. n. 3/2010 (Conferimento di incarichi dirigenziali ex *articolo 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001*), è abrogato. Ai sensi dell' *articolo 51, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale*, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti.
- 12. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare con regolamento l'ordinamento del Consiglio regionale. All'atto dell'approvazione dello stesso, e successivamente al parere obbligatorio della Commissione consiliare competente in materia Affari istituzionali, amministrazione civile, affari generali, risorse umane e della Commissione consiliare competente in materia di Bilancio e finanze, la *legge regionale 25 agosto 1989, n. 15* (Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale) è abrogata (15).

Normativa comparata - Regione Campania L.R. 27/01/2012, n. 1 (Art. 23)

Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).

- 13. Ai fini del contenimento della spesa del personale le procedure concorsuali in atto presso il Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese per l'anno finanziario 2012.
- 14. L' articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania Legge Finanziaria 2008), è abrogato.
- (12) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 maggio 2012, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7. Il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel rispetto delle disposizioni di cui all' *articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è pari a quello relativo all'anno 2010, comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle UPB 6.23.104, 6.23.234 e 6.23.244.».
- (13) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 maggio 2012, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 4 della stessa legge).
- (14) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, circa i limiti della sua applicabilità, vedi l' art. 1, L.R. 15 giugno 2012, n. 14.
- (15) In attuazione del presente comma vedi il regolamento approvato con Delib. U.P. 19 febbraio 2013, n. 211.

Delib.U.P. 27/02/2015, n. 369 (Art. 15)

Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale - Approvazione definitiva.

Pubblicata nel B.U. Campania 4 marzo 2015, n. 15.

(...)

Art. 15 Uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi politici.

- 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Gruppi consiliari, si avvalgono di uffici di diretta collaborazione e supporto aventi competenze di segreteria particolare e di raccordo con l'amministrazione regionale.
- 2. Gli uffici di diretta collaborazione e supporto di cui al comma 1 sono i seguenti e sono così composti:
- a) Ufficio del Presidente del Consiglio regionale composto da un numero massimo di 7 unità;
- b) Uffici dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ciascuno composto nel numero massimo di 4 unità;
- c) Uffici dei Gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento, composti da personale il cui costo totale non può superare il contributo per spese di personale assegnato mediante riparto proporzionale del tetto massimo di spesa stabilito dall'Ufficio di Presidenza e secondo i modi descritti nel disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza per garantire il rispetto della *legge regionale 38/2012*.
- d) Ufficio del Capo di Gabinetto, coordinato da un Capo di Gabinetto nominato su richiesta del Presidente e composto nei modi definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio.
- 3. Nel rispetto dei limiti numerici o di spesa di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei limiti stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in ragione della applicazione del disposto di cui al comma 28 dell' *articolo 9 del DL 78/2010*, i titolari di incarico di cui al comma 1 possono chiamare a far parte degli uffici di diretta collaborazione e supporto: personale di ruolo del Consiglio regionale, personale in posizione di aspettativa, distacco, comando, fuori ruolo, nonché collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti.
- 4. Alla gestione operativa degli uffici di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è preposto un responsabile di segreteria ed alla gestione operativa degli uffici di cui alla lettera c) del precedente comma 2 è preposto un coordinatore amministrativo. Gli incarichi di responsabile di segreteria e di coordinatore amministrativo sono assegnati su richiesta nominativa dei relativi titolari di incarico come descritti al comma 1, a soggetti scelti tra il personale di ruolo, comandato o distaccato assegnato alle suddette segreterie particolari e Gruppi consiliari.

Normativa comparata - Regione Campania Delib.U.P. 27/02/2015, n. 369 (Art. 15)

Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale - Approvazione definitiva.

- 5. Ai coordinatori amministrativi dei Gruppi consiliari con consistenza numerica superiore a 4 consiglieri e ai responsabili di segreteria spetta il solo trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice di cui al comma 1 del precedente articolo 10. Il trattamento economico dei coordinatori amministrativi dei gruppi con consistenza numerica inferiore a 4 consiglieri, è definito nella richiesta nominativa di cui al precedente comma e non può essere in nessun caso superiore al trattamento spettante ai coordinatori amministrativi dei gruppi con consistenza numerica superiore a 4.
- 6. Ai responsabili di segreteria e ai coordinatori amministrativi di cui al precedente comma spetta il coordinamento ed il controllo delle risorse umane assegnate agli uffici alla cui gestione sono preposti.
- 7. All'ufficio del *capo di gabinetto* è preposto un c *apo di gabinetto*, nominato con decreto del Presidente. Il decreto specifica anche il trattamento economico che non può essere superiore a quello spettante ai direttori generali del Consiglio regionale.
- 8. Al personale di ruolo, comandato e distaccato in servizio presso gli uffici a diretta collaborazione e supporto di cui al precedente comma 2 sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 dell' *articolo 2 della legge regionale n. 20/2002*. Tali benefici concorrono, per quanto concerne il personale degli uffici a diretta collaborazione dei gruppi, al raggiungimento del tetto di spesa assegnato in applicazione della *legge regionale 38/2012*.
- 9. Il Presidente dispone di un Portavoce di cui all' *art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.* Il portavoce è nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale nell'ambito del tetto di spesa anch'esso definito con apposito decreto.

Delib.U.P. 16 maggio 2013, n. 236.

Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del regolamento recante l'ordinamento Consiglio regionale.

Pubblicata nel B.U. Campania 17 giugno 2013, n. 33.

NDR: Il suddetto regolamento è stato approvato con Delib. U.P. 19 febbraio 2013, n. 211.

Premesso che:

- la disciplina dell'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale della Campania è demandata ai sensi dell' *art. 23, comma 12, della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1*, e in conformità con quanto previsto dagli *articoli 26* e *38 dello Statuto* e dall'articolo 11, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale a Regolamenti deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- il nuovo ordinamento del Consiglio regionale della Campania, che ha sostituito la preesistente normativa risultante dalla *legge regionale 25 agosto 1989, n. 15*, e s.m.i., è stato adottato con il regolamento di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 211 del 19 febbraio 2013, come modificata dalla successiva delibera n. 223 del 14 marzo 2013, con contestuale abrogazione della citata *legge regionale n. 15/1989*;
- la preesistente *legge regionale n. 15/1989* sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale, ora abrogata, disciplinava, ai commi 3 e 4 dell' *articolo 9*, le strutture e il personale a supporto dei Gruppi consiliari, e sussiste ora l'esigenza di dettare, con le nuove modalità stabilite dal citato comma 12 dell' *articolo 23 della L.R. n. 1/2012*, la nuova disciplina in materia, che deve stabilire anche le modalità per la individuazione del soggetto responsabile per la gestione amministrativa all'interno di ciascun Gruppo consiliare, analogamente a quanto stabilito dall'art. 15 del regolamento della Camera dei Deputati;
- l' art. 5, comma 2, della legge regionale n. 38/2012, recante "Disposizioni di adeguamento al decreto-legge n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012", ha stabilito che "la spesa del personale dei gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012", mentre a decorrere dalla X legislatura regionale il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari dovrà equivalere al differente parametro indicato dal comma 1 dell' articolo 5 della medesima legge regionale n. 38/2012;
- l' *art. 1 comma 2 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5* (Legge Finanziaria regionale 2013) attribuisce al Settore Amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, concernente personale assunto con contratti di collaborazione dai Gruppi consiliari, nei limiti dell' *articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2012*;

Rilevato che:

- l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012 per la spesa del personale dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della Campania è determinato, mediante la opportuna ricognizione contabile effettuata dai competenti dirigenti dei Settori Bilancio e Personale, opportunamente certificata dal Collegio dei Revisori dei conti, entro 72 ore dalla adozione della presente deliberazione, tenendo conto anche del capitolo n. 5022 del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013, relativo alle spese derivanti da contratti di collaborazione per i gruppi consiliari, che prevede uno stanziamento di euro 2.013.000,00, che è parte del costo complessivo del personale dei gruppi consiliari alla data dell'11 ottobre 2012.

Vista la giurisprudenza della Consulta e della Cassazione, ed in particolare:

- la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 609 del 1/9/1999 con la quale si è riconosciuto che in sussistenza di discipline regionali particolari è ammessa la natura giuridica di diritto privato dei contratti posti in essere dai Gruppi consiliari;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 30/07/2009, con la quale si è affermato che, indipendentemente dalla natura giuridica dei gruppi consiliari, è necessario che il personale esterno cui sono conferiti, con contratti di diritto privato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compiti di collaborazione con i gruppi consiliari, possegga in ogni caso i requisiti di professionalità e competenza richiamati dall' *art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001*, ovvero requisiti alternativi, che devono comunque essere ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale;

Vista altresì la circolare del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 3 del 19 marzo 2008 e, in particolare, il paragrafo 8 concernente gli incarichi di diretta collaborazione con organi politici, fondati su rapporto fiduciario *intuitu personae*;

Ritenuto conseguentemente:

- che sia opportuno integrare l'articolo 11 del Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo degli uffici consiliari, quale risultante dalle citate delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 211/2013 e n. 223/2013, per disciplinare compiutamente le strutture di supporto ai Gruppi consiliari e relativa dotazione di personale, in sostituzione dell'ormai abrogata disciplina dell' *art. 9, commi 3 e 4, della citata L.R. n. 15/1989*;
- che in tale ambito sia opportuno precisare che le strutture dei Gruppi consiliari si configurano come uffici di diretta collaborazione a supporto di organi politici, sul modello dell' art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli articoli 14-16 del Regolamento della Camera dei Deputati, con la conseguente qualificazione dei contratti di lavoro a termine e di collaborazione necessari per l'acquisizione di personale esterno all'amministrazione quali contratti di "diritto privato" di natura "fiduciaria", stipulabili "intuitu personae" purché nel rispetto, così come richiesto dalla sopra ricordata sentenza della Corte costituzionale, dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti dall' art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 o di requisiti di professionalità anche alternativi purché ugualmente idonei;

Ritenuto che, ai fini dell'attuazione delle predette finalità, occorre:

- a) individuare la tipologia dei contratti stipulabili con sterni alla pubblica amministrazione a fini di supporto ai gruppi consiliari, con conseguente adozione di schemi di contratto-tipo;
 - b) individuare la tipologia delle prestazioni attribuibili con i contratti di diritto privato;
- c) individuare i requisiti personali e di professionalità che i terzi affidatari debbano possedere, a garanzia della professionalità ed esperienza richiesta dal fatto di operare nell'ambito di una organizzazione pubblica;
- d) sancire l'incompatibilità alla sottoscrizione di tali contratti per coloro che abbiano, con Consiglieri regionali della Campania in carica, rapporti di parentela o affinità di cui agli articoli 74, 75 e 78 del Codice Civile entro il terzo grado di cui all'art. 76 dello stesso Codice;
- e) stabilire, quale criterio di indirizzo al competente Settore, che il budget di spesa annuale per ciascun gruppo consiliare è formato tenendo conto della consistenza numerica di ogni gruppo consiliare; detto budget di spesa annuale è comprensivo di oneri fiscali, contribuzione assistenziale e previdenziale;
- f) fissare il limite massimo dell'importo annuo utilizzabile per comandi di personale quello pari alla spesa per il personale di Categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ogni componente dei Gruppi consiliari, prevedendo che l'eventuale eccedenza sia detratta dalla somma di cui al Capitolo 5022, mediante la procedura di variazione di bilancio; ciò al fine di prevedere una equa proporzione tra le diverse tipologie di acquisizione delle risorse umane, tenendo conto della necessità di dare priorità all'utilizzo del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale;
- g) definire l'iter per la fase istruttoria amministrativa sulla sussistenza di tutti i presupposti, requisiti e condizioni per la stipula del contratto e per l'effettuazione della liquidazione.

Delibera

- 1. di approvare le modifiche all'articolo 11 del Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo degli uffici consiliari, come formalizzate con l' *allegato "A"*, che costituisce parte integrante del presente deliberato (3);
- 2. [di approvare il disciplinare per l'attuazione dell' *art. 1, commi 2, 3 e 4, della L.R. n. 5/2013* in uno agli allegati schemi di contratto, come formalizzati con l' *allegato* "B", che costituisce parte integrante del presente deliberato] (4);
- 3. di precisare che il presente deliberato sarà modificato, nella successiva legislatura, ove necessario ai fini della ulteriore applicazione delle norme dettate dal *D.L. n. 174/2012*, come convertito con *legge n. 213/2012*, in materia di tetti di spesa per il personale dei Gruppi consiliari, nei modi e nei termini stabiliti dal *D.P.C.M. 21 dicembre 2012*(Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali,

ai sensi dell' *articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*);

- 4. di disporre la pubblicazione nel BURC e sul sito web del presente deliberato, e di dare incarico ai competenti dirigenti per la sua esecuzione.
- (3) NDR: Il suddetto regolamento è stato approvato con *Delib. U.P. 19 febbraio 2013, n. 211*.
- (4) Punto annullato dal punto 1), Delib. U.P. 17 aprile 2014, n. 32.

Allegato A Modifiche al regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale (5)

Art. 1

1.		articolo.		11		è		со	-		nodificato:
a) dopo				dopo					aggiunta	la	seguente:
, 1	c) per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento, una dotazione di personale di										
ruolo del Consiglio regionale o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo o											
				-	,	-					compresa
entro il limite di spesa stabilito, per ciascun Gruppo consiliare, mediante riparto proporzionale											
del tetto massimo della spesa per il personale di tutti i Gruppi consiliari come stabilito dalla											
legge			4.		_		4 . =				regionale.
•			• •		_						consiliari".
•				_					_		i struttura
è defin			decreto			dente	del		nsiglio	regio	,
d)	I1 .	comr		3	è		sostituit		dal		seguente:
_				-					,		1-bis, può
essere chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione e supporto personale di ruolo											
del Consiglio regionale, personale in posizione di aspettativa, distacco, comando, fuori ruolo,											
nonché collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti.											
e) Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "gli incarichi di responsabile delle											
segreterie particolari di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), e di coordinatore amministrativo dei											
Gruppi consiliari di cui al comma 1-bis, lettera c), sono attribuiti, su richiesta nominativa dei											
relativi titolari di incarico come descritti al comma 1, a soggetti scelti tra il personale di ruolo,											
comandato o distaccato assegnato alle suddette segreterie particolari e Gruppi consiliari.											
f) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo "Per i responsabili delle segreterie di cui al											
comma 1-bis, lettere a) e b) e per i Coordinatori amministrativi dei Gruppi consiliari di cui al											
comma 1-bis, lettera c), per le peculiarità dell'attività svolta, il trattamento economico è integrate con una specifica emplumento pari alla indennità di posizione spettante, ai sensi del											
integrato con uno specifico emolumento pari alla indennità di posizione spettante, ai sensi del											
contratto collettivo integrativo decentrato in vigore, ai dirigenti con incarico individuale del Consiglio, incrementata del 5 per cento.											
0 /				"Gahir			_	2 1721	-	ai Co	ordinatori
g) Ai coi	iiiia	i, dopo	ia paioia	Gavii	icito	aggiui	igere id	L Pai	ioie eu	ai Cu	orumatori

amministrativi dei Gruppi consiliari, "h) Al comma 7, dopo la parola "personale" e prima della parola "assegnato" sono inserite le seguenti "di ruolo, distaccato o comandato".

(5) NDR: Il suddetto regolamento è stato approvato con *Delib. U.P. 19 febbraio 2013, n. 211*.

Allegato B

Disciplinare allegato alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (attuazione dell' art. 1, comma 2, legge regionale n. 5/2013)

- 1. In applicazione delle norma dettate dal *D.L. n. 174/2012*, convertito con *L. 213/2012*, per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, i gruppi consiliari costituiti a norma del Regolamento Interno, nonché ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi politici, si avvalgono del personale di cui al comma 3 del medesimo art. 11. In ragione del rapporto di natura fiduciaria detto personale può essere scelto, anche per attività di informazione e comunicazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato come previsto dal comma 3 dell'art. 11.
- 2. I contratti di cui al comma 1 sono comunque risolti all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi dell' art. 28 dello Statuto.
- 3. Le risorse finanziarie necessarie per la stipula dei contratti *intuitu personae* sono determinate dall'Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità del capitolo 5022, del Bilancio del Consiglio regionale, e comunque nei parametri fissati dalla *L.R. n. 38/2012* attuativa del *D.L. n. 174/2012*. Per le procedure di stipula dei contratti sono sempre applicati i principi di buona amministrazione e di economicità dell'azione amministrativa.
- 3-bis. I requisiti che il terzo contraente deve possedere sono i seguenti:
- a) possesso alla data di sottoscrizione del contratto del diploma di laurea; costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di specializzazione post-laurea;
- b) in alternativa al requisito di cui alla lettera a), il possesso alla data di sottoscrizione del contratto di esperienza professionale almeno triennale presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati nelle materie oggetto del contratto, attestata ai sensi del D.Lgs. 445/2000 oppure nello svolgimento di funzioni pubbliche onorarie istituzionali o elettive per almeno lo stesso periodo fermo il rispetto del *D.Lgs. 39/2013*;
- c) iscrizione all'albo professionale di riferimento, se richiesta dalla legge dello Stato;
- d) in conformità di quanto stabilito dall'ultimo capoverso del comma 6 dell' art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e b) nei casi di contratti di

collaborazione con professionisti iscritti in ordini o albi o per lo svolgimento delle attività elencate dal suddetto capoverso.

- 4. Ai fini della determinazione del budget annuale dei singoli gruppi lo stanziamento viene suddiviso in proporzione al numero dei consiglieri iscritti al gruppo.
- 5. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimodulare lo stanziamento ai singoli Gruppi a seguito di eventuali variazioni delle composizioni dei Gruppi consiliari.
- 6. Allo stanziamento di cui al comma 3, fanno carico tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula dei contratti di diritto privato, compresi gli oneri fiscali previdenziali e assistenziali.
- 7. Fermo il contenuto altamente fiduciario della nomina, i collaboratori esterni sono scelti nell'ambito di soggetti in possesso di adeguata professionalità, caratteristiche e qualificazioni rispetto all'incarico da assumere ed alle specificità connesse al ruolo, alla luce dei compiti, funzioni e necessità di un gruppo politico consiliare e comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3-bis. Il possesso di tali caratteristiche e professionalità deve risultare dal curriculum trasmesso in uno con la designazione di cui ai punti successivi. Anche a detti criteri è commisurato il trattamento economico su basi di equità e proporzionalità. Oltre alle condizioni di incompatibilità espressamente stabilite dalla legge, non possono essere sottoscritti contratti di diritto privato di cui al presente disciplinare con coloro che abbiano, con Consiglieri regionali della Campania in carica appartenenti al medesimo Gruppo consiliare cui il contratto fa riferimento, rapporti di parentela o affinità di cui agli articoli 74-78 del Codice Civile, entro il secondo grado. La scelta dei soggetti avviene da parte dei singoli gruppi e sulla base della programmazione della propria attività politica di gruppo. Ciascun Gruppo, al proprio interno, procede alla scelta nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e del Regolamento. Per la produzione di effetti nei confronti dell'Ente, i soggetti individuati sono comunicati con atto dei Presidenti dei gruppi consiliari (6).
- 8. I contratti di cui sopra non possono in nessun caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.
- 9. I contratti di diritto privato sono sottoscritti dal Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengano conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato e delle eventuali incompatibilità. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo che ha stipulato il contratto.
- 10. La bozza di ciascun contratto, prima della sottoscrizione, è trasmessa, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, della legge 6 maggio 2013, n. 5*, al Settore Amministrazione, ai fini della verifica della regolarità ai sensi del Regolamento sull'ordinamento amministrativo degli uffici del Consiglio regionale e del presente disciplinare. All'esito positivo di tale verifica, il contratto può essere sottoscritto dal Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare. Successivamente alla sottoscrizione, il contratto è trasmesso al Settore Amministrazione per la realizzazione delle attività amministrative e contabili e di liquidazione consequenziali.
- 11. Il limite massimo dell'importo annuo utilizzabile per ciascuna unità di personale assegnata a qualsiasi titolo ai Gruppi consiliari è pari alla spesa per una unità di Categoria D, posizione

economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ogni componente dei Gruppi consiliari, prevedendo una variazione di bilancio; ciò al fine di prevedere un equa proporzione tra le diverse tipologie di acquisizione delle risorse umane, tenendo conto della necessità di dare priorità all'utilizzo del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

- 12. È sempre garantita, nell'ambito della dotazione organica e del budget di spesa dei Gruppi consiliari, l'assegnazione di dipendenti di ruolo del Consiglio regionale.
- (6) Punto così modificato dal punto 2, Delib. U.P. 25 settembre 2013, n. 276.

Allegato B2 Schemi di contratto

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO

REGIONE LAZIO

L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37)

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

Pubblicata nel B.U. Lazio 9 marzo 2002, n. 7, S. O. n. 9.

(...)

Art. 37

Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

- 1. Il Presidente del Consiglio, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) nonché i gruppi consiliari si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale. Il Presidente del Consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione con compiti di supporto tecnico (106).
- 2. Fatta eccezione per i gruppi consiliari, alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile (107).
- 3. [I presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali si avvalgono di strutture di diretta collaborazione ai cui responsabili non si applica la disposizione di cui al comma 2] (108).
- 4. Con il regolamento di organizzazione l'ufficio di presidenza disciplina:
 - a) l'organizzazione dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio;
 - b) le competenze delle strutture di cui al presente articolo;
 - b-bis) le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità di cui al comma 2;
- c) il limite massimo del personale da assegnare alle strutture di cui al presente articolo scelti tra:
 - 1) dipendenti regionali;
- 2) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, secondo i relativi ordinamenti;

Normativa comparata - Regione Lazio L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37) e disposizioni relative alla dirigenza ed al

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

- 3) esterni all'amministrazione regionale assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato (109);
- 4) esperti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- *c-bis*) fermo restando quanto stabilito per i gruppi consiliari dai commi 4-bis e 5, la presenza all'interno delle strutture di diretta collaborazione a supporto dei componenti della Conferenza dei Presidenti di tre collaboratori scelti anche tra esterni all'amministrazione nella misura massima di due unità (110);
- d) le procedure per l'assegnazione del personale alle strutture di cui al presente articolo (111);
- e) il trattamento economico accessorio, in assenza di specifica disciplina dettata dai contratti collettivi nazionali e decentrati, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, al personale cui si applicano i contratti, consistente in un unico emolumento sostitutivo anche dei compensi per lavoro straordinario;
- f) il trattamento economico degli esterni all'amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, in misura corrispondente a quello previsto per i dipendenti pubblici in relazione a mansioni analoghe; tale trattamento può essere integrato con una indennità, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, commisurata alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;
- g) il trattamento economico degli esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, commisurato alla specifica qualificazione professionale.
- 4-bis. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale quantifica l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale (112).
- 5. I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che esercita la facoltà di cui al presente comma è erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvalgono della struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta facoltà, disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1 (113).

Normativa comparata - Regione Lazio L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37) Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

- 6. Gli incarichi del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui al presente articolo non possono superare la data di scadenza della legislatura. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei presidenti di commissione, nel corso della legislatura, gli incarichi del personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo politico. Decorso tale termine, in assenza di provvedimenti, gli incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai casi di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione dei gruppi consiliari, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (114).
- 7. Le strutture di cui al presente articolo non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all'articolo 33.
- (106) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15 settembre 2005, n. 16*, poi così modificato dall' *art. 14, comma 4, lettere a) e b),L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente del Consiglio, i componenti l'ufficio di presidenza, nonché i gruppi consiliari si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria. Il Presidente del Consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione, con compiti di supporto tecnico.».
- (107) Il presente comma, già modificato dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 15 settembre 2005, n. 16*, è stato poi così sostituito dall' *art. 14, comma 4, lettera c), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La responsabilità delle strutture di cui al comma 1 è attribuita dall'ufficio di presidenza con contratto individuale a tempo determinato di diritto privato con trattamento economico fondamentale corrispondente a quello di accesso alla qualifica dirigenziale . I dipendenti regionali a cui è conferito uno dei predetti incarichi sono collocati in aspettativa per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.».
- (108) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 15 settembre 2005, n. 16* (vedi anche, riguardo al garante dell'infanzia e dell'adolescenza, l'art. 4, comma 1-bis, *L.R. 28 ottobre 2002, n. 38*, aggiunto dall' *art. 78, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*), poi abrogato dall' *art. 14, comma 4, lettera d), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. I presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, il presidente del collegio dei revisori dei conti si avvalgono di strutture di diretta collaborazione ai cui responsabili non si applica la disposizione di cui al comma 2.».
- (109) Numero soppresso dall' *art. 31, comma 5, L.R. 27 febbraio 2004, n. 2*, con effetto dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 277 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 31, L.R. n. 2/2004*.
- (110) Lettera prima aggiunta dall' *art. 14, comma 4, lettera f), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge) e poi così modificata dall' *art. 2, comma 48, lettera i), L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 150, della medesima legge).

Normativa comparata - Regione Lazio L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37)

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

- (111) Lettera aggiunta dall' art. 14, comma 4, lettera e), L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge).
- (112) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 4, lettera g), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge).
- (113) Comma così sostituito dall' art. 14, comma 4, lettera h), L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Al fine di consentire il regolare funzionamento dei gruppi consiliari, nonché di assicurare la stabilità del posto di lavoro al personale dipendente, in sede di regolamento di organizzazione può essere prevista l'assunzione diretta, con contratto di diritto privato del personale dei gruppi consiliari in modo tale da garantire la separazione e distinzione giuridica, di status e di titolarità di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e quello dell'amministrazione del Consiglio regionale. Il regolamento di organizzazione disciplina, altresì, le modalità di erogazione ai singoli gruppi di un contributo finanziario annuale correlato al numero dei dipendenti ammessi entro un massimale previsto. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, i gruppi consiliari non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.».
- (114) Comma così sostituito dall' art. 14, comma 4, lettera i), L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Entro novanta giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio, dei componenti dell'ufficio di presidenza e dei presidenti di commissione, gli incarichi dei responsabili ed il personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza, che non può comunque superare quella della legislatura. Le relative procedure sono stabilite con il regolamento di organizzazione. In caso di estinzione di un gruppo consiliare il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4, lettera c), numeri 3) e 4) è risolto di diritto.».

(...)

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari)

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 luglio 2008, n. 28, suppl. ord. 10 luglio 2008, n. 1.

(...)

Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari

Art. 66

(Art. 26, L.R. n. 21/1996) Segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

- 1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il Presidente, i vice Presidenti e i Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria (54).
- 2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, ai vice Presidenti e ai Consiglieri segretari e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative del Consiglio regionale.
- 3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria di cui ai commi precedenti è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote di pertinenza di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza.
- 4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 di pertinenza di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento alla tabella che segue:

a) Presidente	DIR 1	D3 1	D1 1	C1 1	B3 1	TOT 5
b) Vice Presidente	1	0	1	1	0	3
c) Cons. segretari	1	0	0	1	0	2

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

- 5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne la qualifica dirigenziale si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di servizio (55).
- 6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per i quali le previsioni di spesa sono ricomprese negli appositi stanziamenti per il personale addetto al Consiglio regionale.
- 7. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 8. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente.
- 8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale anche in deroga ai requisiti previsti dall' *articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001*; il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste (56).
- 9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del componente interessato, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.
- 10. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 7 e 8 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del componente l'Ufficio di Presidenza della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso con la cessazione dalla carica del componente stesso, nonché alla scadenza della legislatura regionale.
- 11. Il personale delle segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale.

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

- 12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.
- (54) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. a), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.
- (55) Comma così modificato dall' art. 7, comma 2, lettera 1), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.
- (56) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. b), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

Art. 67

(Art. 27, L.R. n. 21/1996) Segreterie e staff gruppi consiliari.

- 1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui allo Statuto della Regione si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie e staff assistenza ai consiglieri scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria (57).
- 2. Le unit o organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
- 3. Le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare e per gli staff di ciascun consigliere sono determinate dall'Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari.
- 4. [Per la prima determinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 si tiene conto dello stanziamento definito per l'anno 2007] (58).
- 5. Lo stanziamento per il personale è determinato dall'articolo 18, comma 3 e seguenti, della legge regionale concernente "Riduzione dei costi della politica in attuazione del *decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174* (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*" (59).
- 5-bis. L'Ufficio di presidenza definisce i criteri per l'utilizzo e la ripartizione tra i gruppi consiliari delle risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, lo stanziamento originariamente spettante a norma del presente comma al gruppo che ha ceduto consiglieri e non ancora utilizzato alla data di protocollazione della comunicazione

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

della variazione, viene rideterminato proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza sulla base del criterio della consistenza numerica. (60).

- 6. [Il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca ad altro gruppo trasferisce unicamente la quota B procapite, come determinata ai sensi del comma 5] (61).
- 7. Allo stanziamento di cui al comma 5 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria e staff, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale.
- 8. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi e degli staff di assistenza ai consiglieri può essere individuato tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 10. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente.
- 9. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa anche in deroga ai requisiti previsti dall' *articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001*; il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall'Ufficio di presidenza (62).
- 9-bis. L'Ufficio di presidenza può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dal *D.Lgs*. *165/2001*, regole e modelli contrattuali di natura privatistica per il personale dei gruppi reclutato sulla base di un rapporto fiduciario e discrezionale. Tali modelli devono rispettare criteri che garantiscano l'idoneità professionale, tenuto conto delle precedenti esperienze lavorative o formative e di un adeguato titolo di studio (63).
- 10. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al Presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire attestandone l'idoneità allo svolgimento dell'incarico e la congruità del compenso in relazione alle prestazioni da svolgere. In caso di sostituzione del presidente di un gruppo nel corso della legislatura, il presidente subentrante verifica l'idoneità allo svolgimento degli incarichi e la congruità dei compensi del personale in servizio presso il gruppo. Ciascun consigliere indica al presidente del gruppo il personale da acquisire per il proprio staff (64).
- 11. [Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui ai commi 3, 5 e 5-bis, possono essere assegnate dai gruppi consiliari, in parte o tutte, al fine di acquistare direttamente sul mercato i servizi connessi alle attività di informazione e comunicazione di cui all' *articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 27 ottobre 1972, n. 34* concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari " e *L.R. 23*

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari), mediante proporzionale riduzione del relativo finanziamento e corrispondente aumento degli stanziamenti a valere sulla medesima *L.R. n.* 17/1992] (65).

- 11-bis. [Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui all' *articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 27 ottobre 1972, n. 34* concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e *L.R. 23 giugno 1977, n. 31* relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari) possono essere trasferite dai gruppi consiliari ad incremento dello stanziamento previsto dal comma 3 del presente articolo] (66).
- 12. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 9 e 10 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo o del consigliere che hanno proposto la stipulazione del contratto. Deve inoltre essere previsto nel contratto che il personale interessato non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale e di non essere stato destituito da impieghi pubblici (67).
- 13. Il personale delle segreterie dei gruppi e degli staff dei consiglieri non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale e alla determinazione della spesa del personale ai sensi dell' *art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), fermo restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno (68).
- 14. I contratti di cui al comma 9 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale. I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell'ambito di selezioni pubbliche regionali.
- 15. [Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazione politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 5 fa riferimento ad una qualifica dirigenziale e ad una categoria D1 per il presidente del gruppo e ad una categoria D3 e ad una categoria D1 per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri è aggiunta una categoria C ed una categoria B3] (69).
- 16. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo (70).

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

16-bis. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate costituiscono economie di bilancio per il Consiglio regionale (71).

- (57) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. c), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.
- (58) Comma abrogato dall' art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (59) Comma prima sostituito dall' *art. 20, comma 2, lettera b), L.R. 24 giugno 2013, n. 3*, a decorrere dal 1° luglio 2013 e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), *L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (60) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, lett. d), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33*, così sostituito dall' *art. 20, comma 2, lettera c), L.R. 24 giugno 2013, n. 3*, a decorrere dal 1° luglio 2013, e poi così modificato dall' *art. 7, comma 1, lettera j), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (61) Comma abrogato dall' art. 20, comma 2, lettera d), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (62) Comma così modificato prima dall' *art. 12, comma 1, lett. e), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33* e poi dall'art. 1, comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), *L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (63) Comma aggiunto dall' art. 20, comma 2, lettera e), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (64) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 4), *L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (65) Comma prima modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. f), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33* e poi abrogato dall' *art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 24 giugno 2013, n. 3*, a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (66) Comma aggiunto dall' art. 12, comma 1, lett. g), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 e poi abrogato dall' art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (67) Comma così modificato dall' art. 20, comma 2, lettera g), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (68) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. h), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.
- (69) Comma abrogato dall' art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (70) Comma così sostituito dall' art. 20, comma 2, lettera h), L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (71) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 5), *L.R. 9 luglio 2014, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 68

(Art. 1, comma 4, L.R. n. 17/2008) Ulteriori disposizioni sulla durata dei contratti degli addetti alle segreterie.

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

1. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 23 sono applicate anche al Consiglio regionale in quanto compatibili; si considerano adeguati a dette disposizioni sia i contratti in essere al 1 gennaio 2008, sia i contratti stipulati successivamente. Resta ferma la competenza alla sottoscrizione dei contratti prevista dagli articoli 66 e 67.

Art. 69

(Art. 27-ter, L.R. n. 21/1996) Norma transitoria.

- 1. Allo scopo di favorire i comportamenti che riducono la frammentazione e razionalizzano le attività degli attuali gruppi consiliari si consente nel corso della VIII legislatura regionale, in deroga all'articolo 67, che qualora più gruppi confluiscano in un medesimo gruppo al nuovo gruppo da essi costituito sono attribuite la somma delle risorse precedentemente assegnate nel 2007 ai sensi della *legge regionale 7 settembre 1996, n. 21* (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale) e della *legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34* (Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) ai gruppi di provenienza ridotte del 10 per cento.
- 2. Qualora consiglieri che hanno usufruito delle procedure di cui al comma 1 nel corso della legislatura diano vita a nuovi gruppi, le risorse sono attribuite ai nuovi gruppi ripartendo le risorse costituite ai sensi del comma 1 divise per il numero dei consiglieri e moltiplicate per i rispettivi componenti dei gruppi.
- 3. Nell'VIII legislatura per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell'importo massimo, di cui al comma 5, dell'articolo 67, fa riferimento ad una categoria D3.

(...)

REGIONE MARCHE

L.R. 30/06/2003, n. 14 (Art. 16)

Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

Pubblicata nel B.U. Marche 7 luglio 2003, n. 59.

(...)

Art. 16

Segreterie particolari.

- 1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.
- 2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza non può superare il numero di una unità (15).
- 3. Alle segreterie del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione e delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 4. Una unità di ciascuna segreteria particolare può essere rappresentata da personale esterno il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato o, in presenza di particolari esigenze di consulenza proprie della struttura, da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
- 5. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all'assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dal presente articolo.
- 6. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di Presidenza.
- 7. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri previsti dall' *articolo 22 della L.R. n.* 20/2001.
- 8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 22 e 22-bis della L.R. n. 20/2001* e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta, ai componenti della Giunta e alla Giunta stessa, rispettivamente il Presidente del Consiglio, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio di Presidenza (16).

(15) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, L.R. 9 dicembre 2014, n. 34*, la cui applicabilità decorre dalla X legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della medesima legge).

Normativa comparata - Regione Marche L.R. 30/06/2003, n. 14 (Art. 16) Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

(16) Il presente articolo, già modificato dall' *art.* 6, *L.R.* 4 agosto 2008, *n.* 27 e dagli *articoli* 39, comma 2 e 40, comma 3, *L.R.* 28 luglio 2009, *n.* 18, è stato poi così sostituito dall' *art.* 5, *L.R.* 22 dicembre 2009, *n.* 33. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Segreterie particolari. 1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.

- 2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza non può superare il numero di due unità.
- 3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all'assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dalla presente legge.

3-bis. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di Presidenza. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

3-ter. Il rapporto di lavoro del personale regionale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

3-quater. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.

3-quinquies. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

3-sexsies. Il trattamento economico di cui al comma 3-quinquies è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.

4. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 22 e 22-bis della L.R. n. 20/2001* e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta ed ai suoi componenti, rispettivamente il Presidente del Consiglio ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza.».

 (\ldots)

L.R. 15/10/2001, n. 20 (Art. 22)

Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

Pubblicata nel B.U. Marche 25 ottobre 2001, n. 24.

(...)

Art. 22

Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale (68).

- 1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta regionale e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:
 - a) tre unità per il Presidente della Giunta regionale (69);
 - b) due unità per il Vicepresidente e gli Assessori (70).
- 2. Le segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.
- 3. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili e del personale addetto.
- 4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti regionali e delle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 5. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4 è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato e trattamento economico omnicomprensivo, ferma restando la previsione di cui al comma 10.
- 6. Una unità di personale addetta a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione e alla stessa può essere affidato anche l'incarico di responsabile. Il relativo rapporto è regolato:
 - a) da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato;
- b) da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione a particolari esigenze di consulenza della segreteria.
- 7. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 6, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:
- a) due rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;

Normativa comparata - Regione Marche L.R. 15/10/2001, n. 20 (Art. 22) Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

- b) due rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- 8. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 7.
- 9. La Giunta regionale provvede a conferire gli incarichi di cui alla lettera b) del comma 6 e alla lettera b) del comma 7 a soggetti che siano in possesso di una comprovata specializzazione, anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:
 - a) nei casi previsti dal comma 6 dell' articolo 7 del D.Lgs. 165/2001;
- b) in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;
- c) in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso enti pubblici o privati, ivi comprese società, fondazioni e associazioni.
- 10. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di altre pubbliche amministrazioni o di enti e aziende privati è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. In caso di incompatibilità, è utilizzato in posizione di comando.
- 11. Il trattamento economico omnicomprensivo che spetta al personale con rapporto di lavoro subordinato è fissato dalla Giunta regionale nel modo seguente:
- a) per il personale regionale, delle altre amministrazioni pubbliche o di enti e aziende privati non in posizione di comando, tenendo conto del trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e di un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità, come definito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;
- b) per il personale esterno, tenendo conto del trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per le corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale e di un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità, come definito dalla medesima contrattazione collettiva nazionale. La corrispondenza alla categoria contrattuale è definita in relazione al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Normativa comparata - Regione Marche L.R. 15/10/2001, n. 20 (Art. 22) Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

11-bis. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da enti e aziende privati non in posizione di comando, può optare per il trattamento economico di cui alla lettera b) del comma 11, senza riconoscimento dell'anzianità di servizio (71).

- 12. Il compenso omnicomprensivo che spetta al personale esterno con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore all'ammontare del trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b) del comma 11.
- 13. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.

(68) Il presente articolo, già modificato dall' *art. 1, L.R. 12 maggio 2003, n. 8*, dall' *art. 19, L.R. 1° agosto 2005, n. 19*, dall' *art. 1, L.R. 4 agosto 2008, n. 27* e dall' *art. 40, comma 2, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*, è stato poi così sostituito dall' *art. 1, L.R. 22 dicembre 2009, n. 33* e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale. 1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:

- a) quattro unità per il Presidente della Giunta regionale;
- b) tre unità per il Vicepresidente e gli Assessori. Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.
- 2. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili delle segreterie particolari e del personale addetto.
- 3. Una unità di personale addetto a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione ed alla stessa può essere affidato anche l'incarico di responsabile.
- 3-bis. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 3, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:
- a) rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;
- b) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [vedi anche quanto dispone, in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati ai sensi della presente lettera, l' *art. 5, comma 2, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*].

3-ter. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 3-bis.

- 4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici.
- 4-bis. Il rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

Normativa comparata - Regione Marche L.R. 15/10/2001, n. 20 (Art. 22) Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

4-ter. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di cui al comma 4, assegnato alle segreterie, è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

4-quater. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dalla Giunta regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

4-quinquies. Il trattamento economico di cui al comma 4-quater è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.

- 5. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.».
- (69) Lettera così modificata dall' *art. 12, comma 2, lettera a), L.R. 9 dicembre 2014, n. 34*, la cui applicabilità decorre dalla X legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della medesima legge).
- (70) Lettera così modificata dall' *art. 12, comma 2, lettera b), L.R. 9 dicembre 2014, n. 34*, la cui applicabilità decorre dalla X legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della medesima legge).
- (71) Comma aggiunto dall' *art. 21, comma 2, L.R. 28 dicembre 2010, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge).

(...)

REGIONE MOLISE

L.R. 12/09/1991, n. 15 (Art. 8)

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

Pubblicata nel B.U. Molise 16 settembre 1991, n. 18.

(...)

Capo II - Provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della regione

Art. 8 Segreterie particolari (7).

- 1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali, il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate: "segreterie particolari".
- 2. Alle segreterie particolari compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionali conseguenti alle funzioni rispettivamente attribuite a ciascuno degli organi di cui al comma 1 e non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative della Regione.
- 3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui al comma 1 è determinata con riferimento ai limiti ed alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascuna segreteria. Dette quote, periodicamente determinate con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensive di compensi per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, del trattamento di missione, del salario incentivante, degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo ⁽⁸⁾.
- 4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella:

	D3	D1	TOTALE
Presidente della Giunta	1	4	5
Assessori	1	1	2
Presidente del Consiglio regionale	1	4	5

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

Vice Presidente del Consiglio regionale	1	1
Consigliere segretario	1	1
Presidenti delle commissioni	1	1
Presidente del Collegio dei revisori dei conti	1	1 (9)(10)

- 5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente al trattamento economico iniziale fisso e ricorrente di ciascuna categoria, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi comprese le somme caratterizzate da continuità e fissità di erogazione nonché dal salario accessorio nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva. Lo stanziamento, come innanzi determinato, è incrementato dall'importo corrispondente al tetto massimo delle ore di straordinario liquidabili in base alle disposizioni nel tempo vigenti in materia e tenuto conto dell'entità numerica virtuale delle segreterie, come riportata nella tabella di cui al comma 4. Lo stanziamento è, altresì, incrementato di un importo forfettario per indennità di missione fuori sede e rimborso spese, determinato in ragione della media aritmetica della corrispondente spesa del biennio precedente sostenuta dai componenti delle strutture di supporto, rapportata al personale come riportato nella tabella di cui al comma 4 (11). È escluso qualsiasi onere ulteriore per l'Amministrazione.
- 6. Il personale assegnato alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale ed il personale in posizione di comando, utilizzato nelle segreterie esclusivamente come addetto, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al personale regionale ed al personale in posizione di comando, assegnato alle segreterie con l'attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario in relazione sia alla natura ed al grado di responsabilità connesso all'incarico conferito, sia alle competenze e capacità professionali richieste dalla funzione esercitata.Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per l'eventuale differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale (12).
- 7. Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 4 e 5, per le finalità di cui al presente articolo, può essere assunto anche personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'attribuzione di una categoria, tra quelle previste dal vigente sistema di classificazione dei dipendenti regionali, in relazione sia al titolo di studio posseduto che alla natura ed al grado di responsabilità connesso all'incarico conferito, con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. Entro lo stesso limite di spesa possono essere affidati incarichi a liberi professionisti per prestazioni d'opera professionale connesse con le attività dell'amministratore interessato, fermo restando il vincolo di cui al comma 2 (13).

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

- 8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle segreterie particolari si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione ed alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
- 9. Le segreterie dei componenti della Giunta regionale sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento determina, su richiesta nominativa dei componenti della Giunta stessa e nei limiti della spesa per ognuno stanziata, il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria e gli addetti (14).
- 10. Le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale sono costituite, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che, nei limiti della spesa per ognuno stanziata, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria e gli addetti (15).
- 11. I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali di cui al comma 7 sono instaurati con la stipulazione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'Amministrazione dal Direttore generale competente in materia di personale, ovvero dal Segretario generale del Consiglio regionale per le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale. Il contratto individuale viene stipulato sulla base di schemi contrattuali, approvati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che tengano conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato (16).
- 12. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, gli incarichi dei componenti delle segreterie sono prorogati, per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne, fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorsi 15 giorni dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.
- 13. Il personale comandato da altri enti o amministrazioni, alla cessazione dell'incarico di segreteria, fa rientro agli enti e alle amministrazioni di provenienza.
- 14. I rapporti di lavoro di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale (17).

14-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 7, le presenze, l'osservanza dell'orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario, le trasferte eseguite sono attestate mensilmente dall'amministratore di riferimento (18).

(7) Articolo così sostituito dall' *art. 1, L.R. 6 aprile 2009, n. 15*, con la decorrenza indicata all'art. 2 della stessa legge, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Segreterie particolari. In attesa del riordino dell'organizzazione amministrativa della Regione, a parziale modifica della *legge regionale 29 aprile 1985, n. 14* e della *legge regionale 26 aprile 1988, n. 11*, sono istituite, per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori Regionali, al Presidente del Consiglio Regionale, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai Presidenti delle

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

Commissioni Consiliari, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, le segreterie particolari i cui organici non possono eccedere:

- a) 5 unità per il Presidente della Giunta Regionale;
- b) 3 unità per ogni Assessore;
- c) 5 unità per il Presidente del Consiglio;
- d) 1 unità per ciascun Vice Presidente del Consiglio;
- e) 1 unità per ciascun Consigliere Segretario;
- f) 1 unità per ciascun Presidente di Commissione;
- g) 1 unità per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

All'assegnazione del personale delle segreterie particolari provvede la Giunta Regionale per le unità previste alle lettere a) e b) del 1° comma e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per le unità previste alle lettere c) d) e) f) g), con apposite deliberazioni su richiesta nominativa di ciascun membro interessato.

Il personale di cui al precedente comma può essere prescelto dal ruolo regionale o in posizione di comando tra i dipendenti dello Stato, Parastato, Enti Locali o altri enti pubblici.

Il trattamento economico per i responsabili delle segreterie particolari è pari a quello iniziale previsto per la VIII qualifica funzionale.

Qualora le funzioni di responsabilità delle segreterie particolari vengano affidate a dipendenti della Regione, ai medesimi spetta, ove titolari di retribuzione inferiore e per il tempo dell'incarico, il trattamento economico previsto per il funzionario preposto alla direzione di un ufficio. Al responsabile appartenente a qualifica superiore viene conservato il trattamento economico in godimento all'atto del conferimento dell'incarico.

Il responsabile delle segreterie particolari di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma, art. 8 può essere nominato anche tra persone esterne all'amministrazione. Il trattamento economico è pari a quello previsto per la VIII qualifica funzionale.

Il personale esterno dotato di laurea viene assunto con contratto di diritto privato.

Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione degli uffici, ne sostituirsi ad essi.

Gli incarichi di cui al presente articolo hanno termine contestualmente alla cessazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente della Giunta Regionale e dei singoli Assessori.

Il personale comandato da altri Enti e Amministrazioni per le segreterie di cui al 1° comma, alla cessazione dell'incarico di segreteria farà rientro agli Enti e Amministrazioni di provenienza.

Sono abrogate le norme regionali che risultano incompatibili o in contrasto con il presente articolo.

Per i comandi da attivare in relazione ad esigenze delle segreterie particolari non è richiesta la vacanza del posto in organico, ne va acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione del Personale.».

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

- (8) Comma così modificato dall' *art. 48, comma 1, L.R. 18 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).
- (9) Tabella così sostituita dall' *art. 1, comma 4, L.R. 1° febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato:

	D3	D1	TOTALE
«Presidente della Giunta	1	4	5
Assessori	1	1	2
Presidente del Consiglio regionale	1	2	3
Vice Presidente del Consiglio regionale	1		1
Consigliere segretario	1		1
Presidenti delle Commissioni	1		1
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1		1».

(10) Il presente comma, già sostituito dall' *art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, è stato poi nuovamente così sostituito dall' *art. 5, comma 2, L.R. 20 agosto 2010, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2010, era così formulato: «4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella:

	D3	D1	TOTALE
«Presidente della Giunta	1	4	5
Assessori	1	2	3
Presidente del Consiglio regionale	1	4	5
Vice Presidente del Consiglio regionale	1		1
Consigliere segretario	1		1
Presidenti delle Commissioni	1		1
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1		1».

- (11) Periodo così modificato dall' *art. 35, comma 1, lettera b), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).
- (12) Il presente comma, già modificato dall' *art. 35, comma 1, lettera c), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, poi sostituito dall' *art. 1, L.R. 4 agosto 2011, n. 17*, è stato nuovamente così sostituito dall' *art. 31, comma 1, L.R. 17 gennaio 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle segreterie, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al medesimo personale, nel caso di attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, ove sia titolare di retribuzione inferiore, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario che non sia inferiore a quello previsto per la categoria economica D3. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per la differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale.».

In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 2012, n. 213 (Gazz. Uff. 8 agosto 2012, n. 32, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 1, L.R. 17/2011*, con la conseguente

Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise -Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma, nella versione introdotta dal citato comma 1 (soprariportata). Peraltro la suddetta *L.R. n. 17/2011* è stata poi interamente abrogata dall' *art. 13, L.R. 19 ottobre 2012, n. 24*.

- (13) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (14) Periodo così modificato dall' *art. 35, comma 1, lettera d), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).
- (15) Periodo così modificato dall' *art. 35, comma 1, lettera e), L.R. 23 marzo 2010, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della stessa legge).
- (16) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (17) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (18) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 20 dicembre 2013, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(...)

Normativa comparata

REGIONE TOSCANA

L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Pubblicata nel B.U. Toscana 16 gennaio 2009, n. 1, parte prima.

(...)

Capo VI - Ordinamento delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione

Art. 40

Strutture di supporto agli organi di governo (82).

- 1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all'interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all'articolo 43.
- 2. Il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.
- 3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori (83).
- 3-bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale (84).
- 4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all' *articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma (85).

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- (82) Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 maggio 2010, n. 491, la Delib.G.R. 27 giugno 2011, n. 537 e la Delib.G.R. 12 maggio 2014, n. 389.
- (83) Comma così sostituito dall' art. 35, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite i direttori generali di cui all'articolo 7.».
- (84) Comma aggiunto dall' art. 112, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.
- (85) Comma così sostituito dall' art. 35, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «4. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.».

Art. 41

Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.

- 1. Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati.
- 2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto:
- a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;
- b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
- c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
- c-bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico (86).
- 3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato preposti alle strutture speciali di supporto.
- 4. Il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente stesso.

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(86) Lettera aggiunta dall' art. 2, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49.

Art. 42

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.

- 1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonché con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente (87).
- 2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento. In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.
- 3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
- 3-bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, commi 1 e 2, e dall'articolo 56, comma 7 (88).
- 4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
- 5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
- 6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- 7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.
- 8. La Giunta regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto (89).
- 9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui (90).
- 10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9 (91).
- 11. [Ai responsabili dell'ufficio di gabinetto del Presidente e degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta, compreso il Presidente, nonché al portavoce di cui all'articolo 43 può essere corrisposta, mediante deliberazione della Giunta, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro] (92).
- 12. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
- (87) Comma così sostituito dall' art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49. Il testo originario era così formulato: «1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.».
- (88) Comma aggiunto dall' art. 113, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.
- (89) Con Delib.G.R. 10 maggio 2010, n. 502 sono stati approvati adempimenti relativi a quanto disposto dal presente comma.
- (90) Comma così sostituito dall' art. 36, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai coordinatori di area di cui all'articolo 8.».
- (91) Comma così sostituito dall' art. 36, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9.».

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(92) Comma abrogato dall' art. 36, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge.

Art. 43

Portavoce del Presidente della Giunta regionale.

- 1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per l'intera durata del proprio mandato, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
- 2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico (93).
- 3. L'incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 4. Il rapporto di lavoro del Portavoce si costituisce con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o per revoca dell'incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al Portavoce è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità ed il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
- 5. Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10 (94).
- 6. Qualora il Portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4.
- 7. L'incarico di Portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.
- (93) Comma così sostituito dall' art. 37, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.».
- (94) Comma così sostituito dall' art. 37, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «5. Il trattamento economico del Portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.».

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Art. 44

Personale delle strutture di supporto agli organi di governo.

- 1. Il personale assegnato alle strutture di cui all'articolo 40 può essere scelto:
 - a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;
- b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, oppure mediante comando alla Regione;
- c) tra i soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.
- 2. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciale di supporto.
- 3. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), termina alla scadenza del mandato del relativo amministratore e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale. In tale ultimo caso all'interessato è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
- 4. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
- 4-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, e dall'articolo 56, comma 7 (95).
- 5. Per gli uffici di segreteria il numero di personale a tempo determinato, escluso il responsabile, non può essere superiore al 50 per cento dei posti assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.
- 6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti (96).
- 6-bis. Nell'ambito del personale di cui all'articolo 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai predetti dipendenti, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 42, comma 8, non può essere superiore a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10 (97).

- 7. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.
- 7-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 41 (98).
- 8. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto ai ruoli regionali. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
- (95) Comma aggiunto dall' art. 114, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.
- (96) Comma così sostituito dall' art. 38, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c).».
- (97) Comma aggiunto dall' art. 38, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge.
- (98) Comma aggiunto dall' art. 19, L.R. 17 novembre 2010, n. 57.

Art. 45

Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organi di governo.

1. Al personale di cui all'articolo 44, fatta eccezione per i relativi responsabili, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

Art. 46

Forme di supporto all'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.

1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di propria competenza, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti.

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- 2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con la Direzione generale della Giunta e sono composti da dirigenti a tempo indeterminato ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati (99).
- 3. I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze necessarie all'efficace ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni.
- (99) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge.

Art. 47

Prestazioni esterne.

- 1. La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti.
- 2. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale individua con propria deliberazione il numero massimo degli esperti per ciascun anno di legislatura e i criteri per la scelta degli stessi, fermo restando la necessità del possesso da parte degli esperti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire.

Capo VII - Disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale

Sezione I - Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale

Art. 48

Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

1. Il presente capo disciplina l'organizzazione e l'ordinamento del personale del Consiglio regionale per quanto non previsto dalla *L.R. n. 4/2008* e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale approvato con *Delib.C.R. 22 novembre 2011, n. 16*(100).

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(100) Comma così modificato dall' art. 40, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Sezione II - Ordinamento delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

Art. 49

Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

- 1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria organizzativa e le relazioni interne ed esterne (101).
- 2. Ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, il Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2 dello Statuto ove istituito, nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 (102).
- 3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il segretario generale.
- 4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legi slatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell'analoga determinazione della Giunta regionale, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione (103).

4-bis. La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:

- a) per l'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei componenti dell'Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, il limite disposto dall' *articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122;
- b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall' *articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83* (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della *L.R. n. 60/2000* e della *L.R. n. 45/2005*. Modifiche alla *L.R. n. 61/2012*) (104).

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

4-ter. In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l'operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4-bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale (105).

- (101) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a) e b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (102) Comma così modificato dall' art. 41, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (103) Comma così sostituito dall' art. 41, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di presidenza, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 e a quelli di cui all'articolo 55. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.».
- (104) Comma aggiunto dall' art. 41, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (105) Comma aggiunto dall' art. 41, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Art. 49-bis

Criteri prioritari di selezione del personale (106).

- 1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 49 è individuato prioritariamente, con le modalità definite con delibera del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio.
- (106) Articolo aggiunto dall' art. 42, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Art. 50

Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

- 1. L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria dei componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dell'ufficio di segreteria del Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2 dello Statuto, ove istituito, sono disposti su richiesta nominativa di ciascun interessato (107).
- 2. Il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis, può essere scelto: (108):
- a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;
- b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
- c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere;
- c-bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico (109).
- 2-bis. Il responsabile delle strutture di supporto dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis, può essere scelto fra i soggetti indicati al comma 2 limitatamente, nel caso delle lettere a), b) e c-bis), al personale appartenente alla categoria D o corrispondente (110).
- 3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.
- (107) Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, lett. a) e b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (108) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi così sostituito dall' art. 43, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il responsabile delle strutture di supporto del Presidente del Consiglio, dei vicepresidenti e del Portavoce dell'opposizione può essere scelto:».
- (109) Lettera aggiunta dall' art. 4, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49.

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(110) Comma dapprima aggiunto dall' art. 1, comma 2, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi così modificato dall' art. 4, comma 2, L.R. 5 agosto 2014, n. 49 e dall' art. 43, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Art. 51

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

- 1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettere a) b) e c):
- a) si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione;
 - b) è rinnovabile;
- c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di presidenza, del nuovo Portavoce dell'opposizione;
 - d) si risolve per la cessazione a qualunque titolo dei rispettivi soggetti proponenti (111).
- 2. Il contratto di cui al comma 1 può essere risolto in qualunque momento da parte del Presidente, del componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tal caso il dipendente cessa il proprio servizio dalla data del licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.
- 3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del Portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria è responsabile, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare composto da oltre tredici consiglieri. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
- 3-bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, commi 1 e 2 (112).
- 4. [L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione della Giunta regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto] (113).

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- 5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore complessità di cui all' *articolo 20 della L.R. n. 4/2008* con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione (114).
- 6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata (115).
- 6-bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale (116).
- 7. [Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, può essere corrisposta, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro] (117).
- 7-bis. [Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 2-bis, è corrisposto mensilmente, per tutta la durata dell'assegnazione, lo specifico emolumento di cui all'articolo 54] (118).
- 8. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera a) la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto, a cura della struttura competente in ordine a quest'ultimo.
- 9. All'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 50, comma 2, lettere b) e c), provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all' articolo 29, comma 6, della L.R. n. 4/2008.
- 10. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente regionale a tempo indeterminato è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
- 11. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b) la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
- 12. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.
- 13. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- (111) Comma così sostituito dall' art. 5, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49. Il testo originario era così formulato: «1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza, e rinnovabile.».
- (112) Comma aggiunto dall' art. 115, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.
- (113) Comma abrogato dall' art. 44, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (114) Comma così sostituito dall' art. 44, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai direttori di area di cui all' articolo 19 della L.R. n. 4/2008.».
- (115) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e dall' art. 44, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. Per i responsabili degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei vicepresidenti e del Portavoce dell'opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all' articolo 20 della L.R. n. 4/2008.».
- (116) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 2, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi sostituito dall' art. 44, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6-bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.».
- (117) Comma così modificato dall' art. 2, comma 3, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) ed infine abrogato dall' art. 44, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (118) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 4, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) ed infine abrogato dall' art. 44, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Art. 52

Portavoce del Presidente del Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l'intera durata in carica, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione.

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- 2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico (119).
- 3. L'incarico è disposto con decreto del Presidente del Consiglio regionale (120).
- 4. Il relativo contratto a tempo determinato è rinnovabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o in caso di revoca dell'incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al portavoce è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
- 5. Il trattamento economico del portavoce è determinato con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati (121).
- 6. [Al portavoce può essere corrisposta, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente CCNL] (122).
- 7. Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 (123).
- 8. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.
- (119) Comma così modificato dall' art. 45, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (120) Comma così modificato dall' art. 45, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (121) Comma così sostituito dall' art. 45, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Il trattamento economico del portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.».
- (122) Comma abrogato dall' art. 45, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (123) Comma così modificato dall' art. 45, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Art. 53

Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

- 1. Il personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis può essere scelto (124):
 - a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;
- b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione (125);
- c) soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, reclutati con le modalità di cui all'articolo 44, comma 1, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale (126).
- 2. [L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c)] (127).
- 3. Agli adempimenti relativi all'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 [lettere b) e c)] (128) provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all' *articolo 29, comma 6, della L.R. n. 4/2008*.
- 4. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, [lettere b) e c)] (129) ha una durata pari alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente del Consiglio, di ciascun componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tale caso all'interessato è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
- 5. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria fa parte, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
- 5-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3 (130).

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- 6. Il trattamento normativo e disciplinare del personale di cui al comma 1, è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili (131).
- 6-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 50 (132).
- 7. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto al ruolo regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
- 8. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.
- 8-bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 8, 10 e 12 (133).
- (124) Alinea così modificato dall' art. 46, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (125) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2010, n. 38. Il testo originario era così formulato: «b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo oppure mediante comando alla Regione, reclutato con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.».
- (126) Lettera così modificata dall' art. 46, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (127) Comma abrogato dall' art. 46, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (128) Parole soppresse dall' art. 1, comma 2, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.
- (129) Parole soppresse dall' art. 1, comma 3, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.
- (130) Comma aggiunto dall' art. 116, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.
- (131) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 4, L.R. 21 giugno 2010, n. 38 e poi modificato dall' art. 46, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.».
- (132) Comma aggiunto dall' art. 20, L.R. 17 novembre 2010, n. 57.

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(133) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 5, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.

Art. 54

Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale (134).

[1. Al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 fatta eccezione per i responsabili, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico].

(134) Articolo abrogato dall' art. 47, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Sezione III - Strutture dei gruppi consiliari e personale assegnato

Art. 55

Segreterie dei gruppi consiliari.

- 1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4.
- 2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni di personale dei gruppi consiliari variati o nuovi sono rideterminate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente il limite di spesa di cui all'articolo 49, comma 4-bis, lettera b) (135).
- 3. [La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti a:
- a) partiti o movimenti politici che siano rappresentati in almeno una delle camere del Parlamento da un gruppo parlamentare o da una componente politica all'interno del gruppo misto riconosciuta ai sensi dei regolamenti parlamentari;
- b) partiti o movimenti politici che, sebbene privi di rappresentanza parlamentare, alle ultime elezioni politiche abbiano presentato, anche congiuntamente con altri, con il medesimo contrassegno, proprie candidature o liste di candidati in almeno dieci regioni] (136).

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- 4. [La disposizione di cui al comma 2 non si applica, altresì, qualora la variazione sia diretta a costituire il gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto] (137).
- 5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nella rideterminazione degli organici di cui al comma 2, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque criteri di proporzionalità tra l'assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione.
- 6. Nel caso di fusione di più gruppi consiliari durante la legislatura il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma numerica delle dotazioni di personale dei gruppi consiliari originari, ferma restando l'unicità della figura del responsabile di segreteria del nuovo gruppo.
- (135) Comma così modificato dall' art. 48, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (136) Comma abrogato dall' art. 48, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (137) Comma abrogato dall' art. 48, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Art. 56

Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari.

- 1. Il personale assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis può essere scelto (138):
 - a) tra il personale regionale a tempo indeterminato;
- b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione (139);
 - c) tra soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni (140).
- 2. [Il personale di cui al comma 1, lettera a) è assegnato su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo. L'assegnazione è disposta dalla struttura competente in materia di personale] (141).

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- 3. Il personale di cui al comma 1 è posto alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari (142).
- 4. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari. I dipendenti sono ricollocati nel contingente di personale di provenienza della Giunta o del Consiglio a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale o in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo.
- 5. Il personale di cui al comma 1, lettera b) comandato è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
- 6. Agli adempimenti relativi all'instaurazione e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, del personale di cui al comma 1, [lettera b) dipendente di altra pubblica amministrazione in aspettativa o fuori ruolo, e del personale di cui al comma 1, lettera c), assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari,] (143) provvede la struttura individuata, a tali fini, dalle intese di cui all' *articolo 29, comma 6, della L.R. n. 4/2008.* Il reclutamento avviene su richiesta di ciascun presidente di gruppo e nei limiti della dotazione organica di ogni gruppo stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4.
- 7. Il contratto di cui al comma 6 può comunque essere risolto in qualunque momento da parte del presidente del gruppo e in tal caso il dipendente cessa il proprio servizio presso il gruppo a decorrere dalla data di licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
- 8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del presidente del gruppo, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
- 8-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del presidente del gruppo venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3 (144).
- 9. Il contratto di lavoro del personale a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari si risolve a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale ed in caso di scioglimento del gruppo.
- 10. Il contratto di cui al comma 9 non si risolve qualora lo scioglimento del gruppo sia conseguente alla fusione di uno o più gruppi o dia luogo alla nascita di un nuovo gruppo ovvero il personale sia richiesto dal capogruppo di un gruppo già esistente o da uno dei soggetti di cui all'articolo 49, comma 2. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- 11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione solo nel caso in cui il capogruppo originario presti il proprio consenso.
- 12. L'assegnazione al gruppo è subordinata alla preventiva acquisizione dell'assenso scritto dell'interessato da parte del presidente del nuovo gruppo.
- 13. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al comma 1, lettere b) e c) non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
- 14. È vietata qualsiasi forma di reclutamento di personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.
- 14-bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 8, 10 e 12 (145).
- (138) Alinea così modificato dall' art. 49, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (139) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.* Il testo originario era così formulato: «b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di comando o di fuori ruolo.».
- (140) Lettera così modificata dall' *art. 49, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (141) Comma abrogato dall' art. 2, comma 2, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.
- (142) Comma così modificato dall' art. 2, comma 3, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.
- (143) Parole soppresse dall' art. 2, comma 4, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.
- (144) Comma aggiunto dall' *art. 117, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47* e poi così modificato dall' *art. 49, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (145) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 5, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.

Art. 57

Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari.

1. La definizione delle modalità di svolgimento dell'orario di lavoro del personale dei gruppi consiliari compete, tenuto conto delle esigenze dei rispettivi presidenti, ai responsabili di segreteria dei gruppi stessi. Tali responsabili sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale regionale.

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- 2. Il trattamento normativo e disciplinare del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto applicabili (146).
- 2-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 58 (147).
- 3. [Al personale assegnato ai gruppi consiliari, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico] (148).
- (146) Comma così modificato dall' art. 50, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (147) Comma aggiunto dall' art. 21, L.R. 17 novembre 2010, n. 57.
- (148) Comma abrogato dall' *art. 50, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Art. 58

Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari.

- 1. Alla segreteria di ciascun gruppo consiliare è preposto un responsabile, scelto tra il personale di cui all'articolo 56, comma 1. Nei casi in cui il responsabile non sia dipendente regionale, l'incarico è attribuito previo comando alla Regione Toscana ovvero con contratto di diritto privato a tempo determinato, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari.
- 2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quella spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, salvo quanto previsto dal comma 3 (149).
- 3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, commi da 8 a 13 e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta, fermo restando il limite complessivo di spesa per l'insieme del personale del gruppo ai sensi della normativa nazionale vigente, il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi da 8 a 13 (150).

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- (149) Comma così modificato dall' art. 51, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).
- (150) Comma così sostituito dall' *art. 51, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 8, e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi 7, 8 e 11.».

Art. 59

Struttura speciale di segreteria del gruppo misto (151).

- 1. Per il gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all' *articolo 8 della L.R. n. 83/2012*(152).
- 2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 58, le funzioni del presidente del gruppo previste dall'articolo 56, sono attribuite, nei confronti di ciascuna unità di personale di cui al comma 1, al componente del gruppo misto che ha fatto richiesta di tale unità di personale (153).
- (151) Articolo così sostituito dall' *art. 3, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.* Il testo originario era così formulato: «Art. 59. Struttura speciale di segreteria del gruppo misto. 1. Al gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3 dello Statuto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 1 e 2.
- 2. La dotazione organica della struttura speciale di segreteria del gruppo misto è costituita da una unità di personale per ogni componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso. Il componente del gruppo può richiedere, in luogo di una unità di personale, due unità a tempo parziale in uguale misura senza aggravio di costi per l'amministrazione.
- 3. Al personale di cui al comma 2 assunto a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale della categoria C.

Normativa comparata - Regione Toscana L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59) Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

- 4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2 è disciplinato ai sensi degli articoli 56 e 57, con l'eccezione che le funzioni previste in tali disposizioni, per il presidente del gruppo, sono attribuite a ciascun componente del gruppo misto.
- 5. Nella struttura speciale di segreteria del gruppo misto non si costituisce la figura del responsabile di segreteria del gruppo di cui all'articolo 58.».
- (152) Comma così sostituito dall' *art. 52, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Per il gruppo misto, di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto, la dotazione organica della struttura speciale di segreteria è costituita:
- a) da un responsabile, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D3;
- b) da una unità di personale, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria C, posizione economica C1;
- c) da una ulteriore unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso e a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria B, posizione economica B3.».
- (153) Comma così modificato dall' art. 52, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

Sentenza 213/2012

Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del 03/07/2012 Decisione del 18/07/2012 Deposito del 30/07/2012 Pubblicazione in G. U. 08/08/2012

Norme impugnate: Artt. 1 e 3 della legge dela Regione Molise 04/08/2011, n. 17.

Massime: 36588 36589 Atti decisi: ric. 125/2011

SENTENZA N. 213

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 17 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 ed iscritto al n. 125 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

- 1.— Con ricorso notificato il 17 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 e iscritto al n. 125 del registro ricorsi dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera 1), e terzo, della Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari).
- 1.1.— L'impugnato art. 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione) e prevede che il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle segreterie particolari, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento, mentre nel caso di attribuzione della funzione di responsabile, ove titolare di retribuzione inferiore, ha diritto ad un trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3. Trattamento economico che, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, soltanto per la differenza integrativa, qualora si tratti di personale regionale.
- 1.2.— Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione regionale impugnata non è conforme a Costituzione, perché:
- a) introdurrebbe un beneficio economico per una determinata categoria di personale in violazione della riserva spettante alla contrattazione collettiva in forza del Titolo III del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), costituente declinazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.:
- b) invaderebbe la materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- c) violerebbe, infine, l'art. 3 Cost., stante l'irragionevole e immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale, a parità di funzioni rispetto ad altro non rientrante nella sfera dei destinatari della previsione.
- 1.3.— In base all'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2011 al personale che, a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare.
- 1.4.– Ad avviso del ricorrente, anche tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto:
- a) non contiene alcun riferimento al rispetto dei vincoli generali di contenimento delle spese in materia d'impiego pubblico imposti dai commi 1 e 21 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il che costituirebbe violazione del riparto di competenze legislative in tema di finanza pubblica stabilito dall'art. 117, terzo comma, Cost.;
- b) l'attribuzione retroattiva di un beneficio economico, ivi prevista, risulterebbe discriminatoria e, in definitiva, rimessa alla verifica ex post di un dato di fatto non stimabile al momento dell'entrata in vigore della legge, in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Considerato in diritto

- 1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 16, in materia di segreterie particolari). Tali disposizioni innovano la precedente legislazione regionale in ordine al trattamento del personale delle segreterie particolari di taluni organi regionali (Presidente della Giunta regionale e Assessori regionali, Presidente del Consiglio regionale, componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, Presidente del Collegio dei revisori dei conti).
- 1.1.— Il Governo impugna, anzitutto, l'art. 1 della suddetta legge regionale, laddove dispone che ai responsabili delle segreterie particolari degli organi regionali sopra menzionati spetta «un trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a quello previsto per la categoria economica D3», ferma restando per tutti gli altri dipendenti (regionali e comandati), utilizzati nelle suddette segreterie, la conservazione del trattamento in godimento.
- 1.2.— Ad avviso del ricorrente, la norma regionale impugnata incide nella sfera di competenza della contrattazione collettiva, così da violare il buon andamento di cui essa è espressione, ed invade, altresì, l'ambito materiale dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Essa, infine, urterebbe contro l'art. 3 Cost., discriminando dipendenti versanti in situazioni identiche, ma non destinatari del beneficio in oggetto.
- 1.3.— Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, che fa retroagire le disposizioni della medesima legge dal 1° gennaio 2011 nei confronti del personale, il quale, «a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare».
- 1.4.— Tale disposizione regionale è censurata per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo con l'interposizione dell'art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui sono state adottate misure di contenimento delle spese per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, secondo il ricorrente con valore di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
- 2.– La questione di legittimità dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), è fondata.

L'impugnato art. 1 sancisce la conservazione del trattamento in godimento in capo al personale utilizzato nelle segreterie particolari ed attribuisce ai responsabili delle medesime un trattamento complessivo non inferiore a quello della categoria D3.

In tal modo, la disposizione in questione istituisce una corrispondenza della posizione di responsabile di segreteria particolare, senza provvedere a definirla ulteriormente, con la categoria D3 (rectius: categoria D – posizione economica D3) mutuata dal regime di qualificazione del personale previsto dalla contrattazione collettiva del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali (contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, e successive modificazioni). Essa, inoltre, disciplina le conseguenze dell'assegnazione alle segreterie particolari e, segnatamente, dell'attribuzione della funzione di responsabile a personale evidentemente inquadrato in un livello più basso («ove sia titolare di retribuzione inferiore»).

Tutto ciò comporta lo sconfinamento della norma regionale impugnata nell'àmbito dell'ordinamento civile.

Essa, infatti, per un verso, colloca d'imperio una posizione di lavoro schematicamente connotata da mera responsabilità di segreteria in una determinata categoria attinta dal sistema di classificazione del comparto di riferimento, venendo così ad incidere nella materia degli inquadramenti del personale, riservata dalla legge alla contrattazione collettiva (art. 40, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). Per altro verso, interviene sull'assetto del trattamento economico e giuridico di dipendenti pubblici (regionali e comandati) e sulla disciplina dell'attribuzione di mansioni superiori, anche in deroga al regime dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2011 ed alla specifica regola, ivi stabilita, secondo cui gli effetti di una siffatta assegnazione (comunque senza riflessi sull'inquadramento ai sensi del comma 1 dell'art. 52, cit.) possono essere regolati in modo difforme soltanto dai contratti collettivi.

Diversamente dal regime delineato dalla legge statale, infatti, l'art. 1 della legge regionale in oggetto prevede genericamente il diritto all'intero trattamento della categoria D3 («giuridico, economico ed indennitario») in tutte le ipotesi nelle quali il personale regionale o comandato, titolare di una retribuzione inferiore, sia nominato responsabile della segreteria particolare e non solo in quelle, precisamente circostanziate dalla legge statale per obiettive esigenze di servizio e nei rigorosi limiti ivi stabiliti, se del caso derogabili esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

La norma regionale impugnata, dunque, finisce per regolare istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato (inquadramenti, trattamento giuridico ed economico, effetti dello svolgimento di mansioni superiori), con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze nn. 339, 77 e 7 del 2011, nn. 332 e 151 del 2010 e n. 189 del 2007).

2.1. – Dev'essere, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

L'accoglimento della questione in esame sotto il profilo dell'incidenza della norma regionale impugnata sull'ordinamento civile (di competenza esclusiva dello Stato) consente di ritenere assorbite le ulteriori censure.

- 3.– La questione di legittimità dell'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 è parimenti fondata.
- 3.1.— V'è, preliminarmente, da rilevare che la caducazione dell'art. 1 della legge in questione si riflette inevitabilmente sul successivo art. 3, pure censurato in modo autonomo, perché quest'ultimo prevede la decorrenza retroattiva della legge («dal 1° gennaio 2011») limitatamente al personale, destinatario del citato art. 1, che, «a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare».
- 3.2.— La questione di legittimità dell'art. 3 citato è, comunque, fondata anche in sé considerata, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost.
- 3.2.1.— Non sussiste, infatti, alcun motivo plausibile che giustifichi la retrodatazione del beneficio del trattamento giuridico ed economico della categoria D3 a favore dei titolari degli incarichi di responsabile di segreteria particolare svolti a partire dal 1° gennaio 2011. Anzi, proprio l'indiscriminata retroattività del beneficio economico è viziata da irragionevolezza, tenuto conto pure che in altre occasioni questa Corte ha ritenuto ragionevole la scelta legislativa, di segno contrario, di graduare nel tempo la concessione e la retrodatazione degli effetti economici di determinati meccanismi perequativi (ordinanza n. 241 del 2002).
- 3.2.2. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 perché in contrasto con l'art. 3 Cost.

Rimangono assorbiti gli altri profili d'illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari);
 - 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza 324/2010

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del **06/07/2010** Decisione del **03/11/2010** Deposito del **12/11/2010** Pubblicazione in G. U. **17/11/2010**

Norme impugnate: Artt. 40, c. 1°, lett. f), e 49, c. 1°, del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150.

Massime: 35020 35021 35022 35023 Atti decisi: ric. 108, 110/2009; 1/2010

SENTENZA N. 324

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma 1, lettera f), e 49, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), promossi dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche con ricorsi notificati il 29 dicembre 2009, 4 gennaio 2010 e il 29 dicembre 2009, depositati in cancelleria il 30 e il 31 dicembre 2009 e il 4 gennaio 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 108 e 110 del registro ricorsi 2009 ed al n. 1 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Mario Eugenio Comba per la Regione Piemonte, Lucia Bora per la Regione Toscana, Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Piemonte ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), «secondo capoverso», del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

La ricorrente premette che la disposizione impugnata modifica l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introducendo, dopo il comma 6, i commi 6-bis e 6-ter, il quale ultimo recita: «il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2», tra le quali rientrano anche le Regioni.

L'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione può essere effettuato entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia; non può prevedere una durata superiore ai tre anni per gli incarichi di segretario generale e di funzione dirigenziale di livello generale e di cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali; deve avvenire, dietro specifica motivazione, a favore di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che possano dimostrare il possesso di specifiche esperienze; può prevedere l'integrazione del trattamento economico tramite un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il successivo comma 6-bis dispone che, per il calcolo delle percentuali di cui sopra, si deve operare un arrotondamento all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

Ad avviso della Regione Piemonte, quelle appena richiamate sono disposizioni che attengono esclusivamente alle modalità di accesso all'impiego pubblico, disciplinando, tra l'altro con norme di estremo dettaglio, la particolare fattispecie dell'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione. La norma statale impugnata, estendendo tali disposizioni alle Regioni, violerebbe pertanto l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché la materia delle modalità di accesso all'impiego pubblico regionale rientra in quella dell'autonomia dell'organizzazione amministrativa regionale la quale appartiene alla competenza residuale esclusiva regionale.

La ricorrente aggiunge che lo stesso d.lgs. n. 150 del 2009 riconosce che la materia dell'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali non è compresa tra quelle di competenza legislativa statale, né tra quelle ripartite. Il censurato art. 40, infatti, non è incluso dall'art. 74, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2009 tra quelli riconducibili alla potestà legislativa statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione.

La Regione Piemonte sostiene, in via subordinata, che la norma impugnata sarebbe illegittima anche se si dovesse ritenere che essa rientri nelle competenze legislative concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa, infatti, non detta principi fondamentali, ma scende nel dettaglio, fissando la percentuale di incarichi dirigenziali esterni attribuibili dalle amministrazioni regionali nonché la loro durata massima, senza lasciare alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dettando direttamente la regola applicativa.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e ha chiesto che il ricorso sia respinto.

La difesa erariale sostiene che l'art. 19, comma 6-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, non regolando l'accesso agli incarichi dirigenziali, non attiene all'organizzazione amministrativa delle Regioni, bensì alla materia dell'ordinamento civile, poiché esso disciplina gli aspetti fondamentali del rapporto costituito con il soggetto esterno all'amministrazione (durata, qualificazione, corrispettivo economico). In quanto tale, esso rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

- 3. La Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 76, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 49, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2009, nella parte in cui, modificando l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che le amministrazioni, prima di bandire un concorso pubblico, debbano «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire».
- 3.1. Rispetto all'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, la ricorrente lamenta che esso, introducendo nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 il comma 6-ter, estende alle Regioni la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 6 del predetto art. 19 e, in particolare, la previsione per cui detti incarichi possono essere conferiti a tempo determinato solo entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento a quelli della seconda fascia dei ruoli dirigenziali.

Così disponendo, la norma contrasterebbe con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché essa atterrebbe alla materia dell'ordinamento del personale e dell'organizzazione amministrativa regionale riservata alla competenza esclusiva delle Regioni.

Ad avviso della difesa regionale, la norma impugnata non è giustificata da alcun titolo di competenza statale. In particolare, non potrebbe sostenersi che essa sia finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e di efficacia dell'attività amministrativa: in primo luogo perché il limite del 10 per cento non garantisce di per sé il rispetto dei canoni suddetti; in secondo luogo, perché, laddove si affermasse il potere dello Stato di intervenire direttamente nell'organizzazione interna degli uffici regionali per il buon andamento dell'amministrazione, l'autonomia regionale verrebbe vanificata, poiché ogni disciplina dell'organizzazione amministrativa deve essere diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

L'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 non rientrerebbe neppure nella materia del coordinamento della finanza pubblica; infatti il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato non provoca un aumento di spesa, poiché ad esso si ricorre per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee ovvero per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel tempo necessario ad espletare i concorsi diretti a colmare i vuoti in organico. Comunque, seppure si ravvisasse nella norma censurata una finalità di contenimento della spesa, la medesima sarebbe comunque incostituzionale, perché non si presta in alcun modo, per il suo livello di dettaglio, ad individuare un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo della spesa corrente, ma, in ipotesi, inciderebbe su una voce di spesa, introducendo un vincolo puntuale e specifiche modalità del suo contenimento. Perciò, ove ritenuta giustificata da esigenze finanziarie, la norma determinerebbe un'inammissibile ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale, con conseguente sua illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

Infine, secondo la Regione Toscana, la norma impugnata lederebbe il principio di leale collaborazione ed i criteri direttivi della legge delega. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), il decreto legislativo avrebbe dovuto essere adottato, per alcuni aspetti (tra i quali anche quello della dirigenza e, quindi, del conferimento degli incarichi dirigenziali), previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali o, quanto meno, per gli altri profili, con il parere della suddetta Conferenza. Invece la disposizione impugnata non è stata oggetto né di parere né di intesa con la Conferenza unificata, ma è stata inserita nel decreto dopo il parere espresso dal Senato, senza alcun coinvolgimento regionale. Sussisterebbe, pertanto, violazione (oltre che del principio di leale collaborazione) dell'art. 76 Cost., violazione che può essere fatta valere dalla Regione perché determina una menomazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale.

3.2. – Quanto all'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, la Regione Toscana sostiene che esso contrasterebbe con gli artt. 97 e 117, quarto comma, della Costituzione.

La norma censurata sostituisce l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di mobilità volontaria tra le pubbliche amministrazioni, imponendo a tutte le amministrazioni, e dunque anche alle Regioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali necessarie per coprire posti vacanti, di «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta»; la norma aggiunge che «Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire».

La difesa regionale nega che sia possibile assimilare tale disposizione all'art. 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede, a carico di tutte le amministrazioni pubbliche, l'onere di comunicare al personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi l'esigenza di assunzione. Tale norma, infatti, mira a consentire al personale – che rischia di perdere il lavoro in quanto «in disponibilità» per mancanza di posti – di ritrovare una collocazione in altre amministrazioni. In considerazione di tale finalità di tutela del lavoro, la Corte costituzionale (sentenza n. 388 del 2004) ha ritenuto la disposizione non invasiva delle competenze regionali in materia di organizzazione ed ordinamento del personale, essendo piuttosto diretta a promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e a rimuovere ostacoli all'esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.).

La norma impugnata, riferendosi alla mobilità volontaria e prescindendo del tutto da un esubero del personale, inciderebbe fortemente sull'autonomia organizzativa delle amministrazioni regionali sotto due profili.

In primo luogo, perché introduce un impegnativo onere per l'amministrazione che ha necessità di coprire il posto vacante (determinazione dei criteri di valutazione, esame delle domande di mobilità, effettuazione dei colloqui e redazione di una graduatoria). In secondo luogo, perché limita la possibilità per l'amministrazione di ricercare, scegliere ed assumere il personale più preparato, in osservanza dei canoni di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., il quale richiede l'espletamento del concorso pubblico.

A quest'ultimo proposito la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata non è conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la deroga al pubblico concorso non è, nel caso in esame, giustificabile in base ad alcuna esigenza di interesse pubblico, posto che l'assunzione con la procedura di mobilità risponde solo all'interesse dell'interessato al trasferimento per motivi personali. Né potrebbe essere sostenuto che la norma abbia una finalità di contenimento della spesa pubblica, poiché all'amministrazione che ha acconsentito al trasferimento del dipendente non è precluso assumere altro personale in sostituzione di quello; in tal modo alcune amministrazioni dovranno coprire i posti vacanti con la procedura di mobilità volontaria ed altre potranno continuare a bandire concorsi e ciò solo per motivi legati alle scelte personali del dipendente.

Ad avviso della Regione Toscana, pertanto, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 violerebbe, oltre all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, per la lesione dell'autonomia organizzativa regionale, anche l'art. 97 Cost., perché limita il reclutamento del personale mediante il concorso pubblico, e quindi non permette di osservare i criteri di efficienza, imparzialità e buona amministrazione che il predetto precetto costituzionale vuole garantire nell'organizzazione degli uffici. La ricorrente aggiunge di essere legittimata a far valere la violazione del citato art. 97 Cost. perché essa determina una compromissione della propria autonomia organizzativa.

- 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e ha chiesto che il ricorso sia respinto.
- 4.1. In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., la difesa dello Stato svolge argomentazioni analoghe a quelle illustrate nell'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte e riportate supra, sub n. 2, aggiungendo che, comunque, essendo indubbio che, almeno in parte, la norma censurata regola una materia di competenza esclusiva statale, lo Stato era abilitato a dettare una normativa di principio incidente su competenze regionali e conforme al dettato costituzionale in tema di accesso e svolgimento del rapporto di impiego pubblico (al riguardo il resistente richiama in particolare l'art. 97 Cost.).

Rispetto alle censure proposte avverso la medesima norma con riferimento al principio di leale collaborazione ed all'art. 76 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce preliminarmente la loro inammissibilità, poiché le Regioni non possono impugnare in via principale norme statali per violazione di precetti costituzionali diversi da quelli direttamente regolanti il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato nega che il Governo abbia ecceduto dai limiti della delega, essendo incontestabile che nella materia delegata («disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni») rientri anche la regolamentazione dei limiti e delle modalità di accesso alle qualifiche dirigenziali. Il resistente aggiunge che sulla disposizione impugnata è intervenuta intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali.

4.2. – Per quanto concerne la questione relativa all'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., deduce che la norma impugnata disciplina un aspetto della mobilità, istituto applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche poiché rientrante nella competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ovvero, in via subordinata, nelle materie, di competenza concorrente, della tutela del lavoro e della armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica.

La censura sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. sarebbe, invece, in primo luogo inammissibile, perché il parametro costituzionale non rientra tra quelli deducibili dalle Regioni.

In secondo luogo, sarebbe infondata, perché la norma denunciata è diretta a razionalizzare l'utilizzazione dei dipendenti pubblici, prevedendo la copertura di posti vacanti con personale già in forza ad una pubblica amministrazione, evitando una lunga e costosa procedura concorsuale fonte di nuove assunzioni e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. – La Regione Marche ha promosso, in riferimento agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009.

La ricorrente premette che la norma impugnata incide su una materia già integralmente disciplinata dall'art. 28 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), il quale detta una normativa che, pur conforme alla ratio di quella statale oggetto di censura, non trova coincidenza con i nuovi vincoli che il legislatore statale ha inteso imporre alle Regioni e, in particolare, con il limite complessivo del 10 per cento dei posti della dotazione organica dirigenziale per l'affidamento di tutti gli incarichi a contratto, con l'annesso limite soggettivo

dei possibili affidatari (ormai coincidenti con i soli soggetti estranei all'amministrazione) e, infine, con il criterio di arrotondamento automatico, per il calcolo del suddetto limite percentuale, all'unità inferiore qualora il primo decimale sia inferiore a cinque o all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a cinque.

La Regione Marche sostiene che l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 contrasta, in primo luogo, con l'art. 117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione». In proposito la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (la difesa regionale menziona le sentenze n. 95 del 2008, n. 233 del 2006, n. 380 e n. 2 del 2004, n. 274 del 2003).

La Regione Marche contesta che l'impugnato art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 possa essere ricondotto alla materia «ordinamento civile», dalla quale sono escluse le norme volte a disciplinare le modalità tramite le quali (o i limiti entro i quali) le pubbliche amministrazioni possono far ricorso agli strumenti riguardanti i rapporti tra privati. E, nella fattispecie, la norma censurata non si risolve nella regolazione dell'esercizio dell'autonomia negoziale; essa, invece, pone dei limiti alle ipotesi in cui la pubblica amministrazione può fare uso di tale autonomia, restando ferma la disciplina del suo esercizio e dei rapporti contrattuali che ne derivano. Anche la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto – ad avviso della ricorrente – che, mentre la regolazione del rapporto di lavoro rientra nell'«ordinamento civile», gli aspetti attinenti alle modalità e ai limiti della instaurazione e della cessazione di tale rapporto ineriscono alla materia della «organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali».

La Regione nega, poi, che l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2009 possa essere ricondotto alla materia «coordinamento della finanza pubblica». Infatti esso non avrebbe né la finalità, né l'effetto di determinare il contenimento della spesa pubblica complessiva per la remunerazione delle funzioni dirigenziali, poiché il conferimento di incarichi di dirigente a contratto, se avviene entro i limiti della dotazione organica, non può, per sua stessa natura, determinare alcuna spesa maggiore per l'amministrazione conferente.

La Regione Marche aggiunge che, anche a voler ritenere che la norma impugnata abbia un effetto di contenimento della spesa pubblica, essa sarebbe comunque illegittima, perché, imponendo un vincolo puntuale e specifico che non lascia alcun margine di attuazione al libero apprezzamento del legislatore regionale, non potrebbe essere considerata come un principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

La ricorrente deduce, poi, che, per le ragioni già spiegate, l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 vìola l'art. 117, quarto comma, Cost., anche nella parte in cui questo attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale dei comuni, delle province e delle città metropolitane», il legislatore statale non disponendo di un titolo di potestà legislativa che lo abiliti a disciplinare le modalità di accesso al lavoro presso le amministrazioni degli enti locali territoriali, potendo esclusivamente, in riferimento a tali enti, regolare la materia della «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» come previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

La difesa regionale afferma, quindi, che nella giurisprudenza costituzionale esisterebbero due differenti indirizzi circa la spettanza della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali: uno (rappresentato dalle sentenze n. 159 del 2008, n. 377 e n. 48 del 2003) secondo cui essa continuerebbe a spettare, immutata, allo Stato anche dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre del 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); l'altro (al riguardo la Regione menziona le sentenze n. 237 del 2009, n. 397 del 2006, n. 456 e n. 244 del 2005, in tema di comunità montane) secondo cui questa potestà legislativa deve ormai ritenersi compresa nell'area della competenza residuale regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. La ricorrente ritiene che il primo indirizzo non possa essere condiviso, stante la mancanza di un titolo

costituzionale che affidi allo Stato la competenza generale in materia di ordinamento degli enti locali, onde non resterebbe che ritenere che siffatta materia ricada nell'ambito disciplinato dall'art. 117, quarto comma, Cost., spettando dunque alla potestà residuale regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., e da eventuali ulteriori titoli di intervento statale in grado di giustificare «incursioni» nella materia de qua. Ad avviso della ricorrente, tale conclusione sarebbe confermata dalla sentenza n. 326 del 2008, con la quale questa Corte ha ricondotto alla «potestà legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici (...) degli enti locali, fondata sull'art. 117 Cost.», una disposizione che imponeva alcune limitazioni alle società partecipate da enti locali per lo svolgimento di funzioni amministrative o attività strumentali alle stesse.

La Regione Marche deduce, inoltre, che l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 violerebbe anche l'art. 76 Cost., sia perché contrasterebbe con l'oggetto della delega legislativa individuato nell'art. 2, comma 1, della legge n. 15 del 2009, sia perché non sarebbe conforme ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nell'art. 2, comma 2, della medesima legge di delegazione.

Sotto il primo profilo, la ricorrente sostiene che la legge di delegazione limitava i poteri normativi del Governo alla sola riforma della «disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2», del decreto legislativo n. 165 del 2001, sicché l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009, recando una disciplina concernente i limiti e le modalità di accesso agli incarichi di dirigente pubblico a contratto, esorbiterebbe dall'ambito oggettivo della delega, circoscritto, appunto, alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Né, in senso contrario, potrebbe essere richiamato l'art. 6, comma 2, lettera h). Infatti la predetta disposizione della legge di delega contemplava il seguente «principio e criterio direttivo»: «Ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, (...), e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi». Dunque la delega a prevedere «la riduzione delle quote percentuali di dotazione organica» entro le quali ammettere l'attribuzione di incarichi dirigenziali «a contratto» era espressamente riferita solo al conferimento degli incarichi «ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli» dell'Amministrazione conferente. Il legislatore delegato non era abilitato ad estendere, come invece risulta dal nuovo testo del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, il suddetto limite delle quote percentuali di dotazione organica a tutti i conferimenti di incarichi dirigenziali a contratto, comprendendovi, oltre a quelli riguardanti i soggetti espressamente individuati dalla citata norma della legge di delegazione, anche quelli concernenti i soggetti dipendenti della medesima amministrazione conferente, ma non aventi la qualifica di dirigente.

Quanto all'ammissibilità della censura in questione, la ricorrente sostiene che, nella fattispecie, la violazione dell'art. 76 Cost. ridonda in lesione delle sfere di competenza regionale, poiché l'aver il decreto legislativo esteso alle Regioni anche la disciplina in tema di limiti e modalità di accesso al lavoro pubblico, impedisce alla normativa regionale esistente di dispiegare la propria efficacia, e alla Regione di porre in essere nuove norme in un ambito materiale che, attenendo all'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali, è di sua competenza.

Circa il contrasto dell'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 con i principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 2, comma 2, della legge n. 15 del 2009, la Regione Marche deduce che questi ultimi imponevano al Governo l'adozione dei decreti legislativi «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge». Orbene, la disposizione censurata (riconducibile alla materia della «dirigenza pubblica» di cui all'art. 6 della medesima legge n. 15), in particolare nella parte in cui introduce il nuovo comma 6-ter nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, è stata inserita dal Governo all'interno del d.lgs. n. 150 del 2009 a seguito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, senza però essere stata sottoposta alla prescritta intesa in sede di Conferenza unificata (la quale era intervenuta il 29 luglio 2009). Tale vizio si traduce nella violazione dell'art. 76 Cost., alla cui denuncia in sede di giudizio di

legittimità costituzionale in via principale la Regione vanterebbe uno specifico interesse, come desumibile, ad avviso della ricorrente, anche dalla giurisprudenza di questa Corte (la difesa regionale cita, in proposito, le sentenze n. 206 e n. 110 del 2001).

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e ha chiesto che il ricorso sia respinto, sulla base di considerazioni analoghe a quelle esposte nell'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Toscana e riportate supra, sub n. 4.1.

In riferimento alla pretesa violazione delle attribuzioni regionali in tema di organizzazione amministrativa e ordinamento del personale degli enti locali, il resistente aggiunge che le Regioni a statuto ordinario, in realtà, non hanno alcuna competenza in materia, rientrando quest'ultima nella competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

- 7. In prossimità dell'udienza pubblica le Regioni Toscana e Marche hanno depositato memorie.
- 7.1. La Regione Toscana insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio ricorso.

In particolare, la ricorrente nega che l'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009 possa essere ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, regolando esso non già aspetti propri del rapporto di lavoro tra pubblica amministrazione e dirigente, bensì la diversa e preliminare fase dell'accesso all'impiego presso le Regioni, profilo che rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale regionale, oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni.

La norma in questione, ad avviso della difesa regionale, neppure potrebbe essere ricondotta alla materia del coordinamento della finanza pubblica, per le ragioni già indicate nel ricorso.

La Regione Toscana ribadisce, poi, le argomentazioni già svolte nel ricorso e relative alla violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 76 Cost., aggiungendo che la lesione di quest'ultimo precetto costituzionale comporta la compromissione di attribuzioni regionali.

Quanto all'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009, la ricorrente ripete le censure e le relative motivazioni contenute nel proprio atto introduttivo, aggiungendo che anche la violazione dell'art. 97 Cost. si risolve nella lesione di sfere di competenza regionale.

7.2. – Anche la Regione Marche insiste nell'accoglimento delle richieste formulate nel proprio ricorso.

Alle considerazioni svolte nell'atto introduttivo, la difesa regionale aggiunge che la censura sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. è nella fattispecie ammissibile, sia perché la violazione di quel parametro costituzionale comporta la lesione di competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, sia perché l'obbligo dell'intesa in sede di Conferenza unificata era imposto dalla stessa legge delega n. 15 del 2009.

La ricorrente deduce altresì – a sostegno del proprio assunto secondo il quale l'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009 non può essere ricondotto alla materia dell'ordinamento civile – che lo stesso legislatore delegato, nell'elencare, nell'art. 74 del citato d.lgs. n. 150, le norme che rientravano in quel titolo competenziale, non ha menzionato l'art. 40. In ogni caso, ad avviso della difesa regionale, potrebbero essere considerati attinenti alla materia dell'ordinamento civile solamente gli ultimi due periodi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 (in tema di indennità integrativa e di collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti pubblici per il tempo di durata dell'incarico da dirigente), onde la norma impugnata dovrebbe comunque essere dichiarata illegittima nella parte in cui estende alle Regioni tutti gli altri precetti contenuti nell'art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 citato.

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Piemonte, Toscana e Marche impugnano l'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui ha introdotto nell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il comma 6-ter, secondo il quale i precedenti commi 6 (disciplinante le condizioni per l'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione conferente) e 6-bis (in tema di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni) del citato art. 19 si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, dunque, anche alle Regioni e agli enti locali, deducendo la violazione degli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione.

Le Regioni Toscana e Marche sostengono che la disposizione impugnata contrasterebbe anche con l'art. 76 Cost., perché non è stata oggetto di intesa o di parere in sede di Conferenza unificata, come richiesto dall'art. 2, comma 2, della legge delega 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti). La Regione Marche aggiunge che la disposizione censurata, recando una disciplina concernente i limiti e le modalità di accesso agli incarichi di dirigente pubblico a contratto, esorbiterebbe dall'ambito oggettivo della delega, circoscritto alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Ad avviso delle ricorrenti, la norma, poi, violerebbe l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché attiene alla materia, di competenza residuale regionale, dell'organizzazione delle Regioni e degli enti pubblici regionali. La Regione Marche aggiunge che il predetto precetto costituzionale sarebbe leso anche perché la norma, nella parte in cui si riferisce agli enti locali, sarebbe riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa e ordinamento del personale degli enti locali, anch'essa di competenza residuale delle Regioni.

In via subordinata, ritenendo la norma attinente alla materia del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni Toscana e Marche deducono la lesione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., poiché essa pone un vincolo puntuale all'autonomia finanziaria delle Regioni e non è idonea a realizzare l'effetto di contenimento della spesa pubblica.

1.1. – La Regione Toscana impugna anche l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, il quale sostituisce l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ora prevede che tutte le amministrazioni, e dunque anche le Regioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali necessarie per coprire posti vacanti, debbano «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta» e che «il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato».

Ad avviso della ricorrente, il predetto art. 49 violerebbe l'art. 97 Cost., perché limita il reclutamento del personale mediante il concorso pubblico, nonché l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché incide sull'autonomia organizzativa delle Regioni, introducendo un impegnativo onere per l'amministrazione e limitando la sua possibilità di ricercare, scegliere ed assumere il personale più preparato.

- 2. In ragione della parziale connessione oggettiva, i giudizi debbono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.
- 3. Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., non sono fondate.
- 3.1. La norma impugnata dispone l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche della disciplina dettata dall'art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione.

Si tratta di una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile.

In particolare, l'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 contiene una pluralità di precetti relativi alla qualificazione professionale ed alle precedenti esperienze lavorative del soggetto esterno, alla durata massima dell'incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di lavoro), all'indennità che – a integrazione del trattamento economico – può essere attribuita al privato, alle conseguenze del conferimento dell'incarico su un eventuale preesistente rapporto di impiego pubblico e, infine, alla percentuale massima di incarichi conferibili a soggetti esterni (il successivo comma 6-bis contiene semplicemente una prescrizione in tema di modalità di calcolo di quella percentuale).

Tale disciplina non riguarda, pertanto, né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico. Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata massima del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico ed è pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto ad essa esterno cui conferisce l'incarico dirigenziale.

Non sussiste, dunque, violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., appunto perché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale.

3.2. – La stessa questione, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., è, invece, inammissibile.

Dato che nella fattispecie, come si è visto sub 3.1, non si verte in materia di organizzazione degli uffici regionali, bensì in materia di disciplina di contratti di diritto privato, rispetto alla quale sussiste esclusivamente competenza dello Stato, la pretesa violazione del parametro costituzionale invocato non comporterebbe lesione di alcuna attribuzione regionale. Da qui l'inammissibilità della censura.

4. – Passando alle questioni sollevate dalla Regione Toscana sull'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, quella promossa in riferimento all'art. 97 Cost. è inammissibile.

La Regione deduce la violazione di un precetto costituzionale diverso da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni e, nella fattispecie, il preteso contrasto con l'art. 97 Cost. non ridonda nella compressione di sfere di attribuzione costituzionalmente garantite alle Regioni.

4.2. – La questione sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., invece, non è fondata.

La norma impugnata non appartiene ad ambiti materiali di competenza regionale, bensì alla materia dell'ordinamento civile.

L'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410). Si è, pertanto, in materia di rapporti di diritto privato e gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009 rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost., e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza 252/2009

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del **07/07/2009** Decisione del **23/07/2009** Deposito del **30/07/2009** Pubblicazione in G. U. **05/08/2009**

Norme impugnate: Artt. 4, c. 1°, e 5, c. 2°, della legge Regione Marche 29/04/2008, n. 7.

Massime: 33853 33854 33855 33856

Atti decisi: ric. 35/2008

SENTENZA N. 252 ANNO 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno 2008, depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato in data 7 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari").

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la predetta legge regionale presenterebbe evidenti profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, che consentono il conferimento di incarichi e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all'amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che costituirebbero, per espressa previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, le disposizioni censurate violerebbero gli articoli 3 e 97 Cost., in quanto, da un lato, consentirebbero, nella sola Regione Marche, un'irragionevole facoltà di ricorso a soggetti privi della indispensabile professionalità e, dall'altro lato, lederebbero i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, atteso che lo svolgimento della funzione pubblica, normalmente e generalmente da espletare per il tramite del personale in servizio – da assumere per concorso, secondo un principio limitatamente derogabile – verrebbe affidato a soggetti privi dei requisiti fondamentali che ne dimostrano la capacità professionale e l'affidabilità nella cura di quella funzione.

2. – Si è costituita in giudizio la Regione Marche, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, deducendo l'infondatezza della questione.

Preliminarmente la Regione Marche fa presente che il Consiglio regionale ha approvato la legge 29 aprile 2008, n. 7, che introduce modifiche alla legge regionale n. 34 del 1988.

In particolare, la difesa della Regione Marche, dopo avere effettuato una ricostruzione analitica della normativa censurata, fa notare che la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle Regioni e degli enti regionali è, per le Regioni a statuto ordinario, riconducibile all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 274 del 2003), di competenza regionale residuale.

L'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, proprio nel testo modificato dall'art. 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, poi, non si limiterebbe, secondo la difesa regionale, a porre principi fondamentali ma prevederebbe vincoli rigorosamente puntuali e dettagliati, dal momento che restringerebbe ulteriormente l'area dei soggetti cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna, attraverso la sostituzione del riferimento agli «esperti di comprovata esperienza» (di cui al vecchio testo) con quello, ancor più limitativo, ad esperti «di particolare e comprovata specializzazione universitaria», con conseguente vanificazione del residuo spazio di intervento normativo in materia da parte delle Regioni.

Osserva, ancora, la resistente che il finanziamento del personale esterno dei gruppi consiliari, attribuito alla piena autonomia del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 18 dello statuto della Regione Marche e dell'art. 17 del regolamento dello stesso Consiglio (per il quale «l'Ufficio di presidenza garantisce ai gruppi consiliari l'esplicazione delle loro funzioni, a norma delle disposizioni contenute nella legge regionale»), costituirebbe, per espressa previsione dell'art. 6, primo comma, della legge regionale n. 34 del 1988, «spesa a carico del bilancio della Regione».

Anche sotto tale profilo, la censura dello Stato sarebbe destituita di fondamento, perché, afferma la Regione, disposizioni di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica potrebbero

prescrivere solo criteri ed obiettivi, ma non imporre vincoli specifici e puntuali, mentre la disposizione di cui all'art. 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, che modifica il comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, esige, come si è detto, che il personale esterno abbia una particolare e comprovata specializzazione universitaria: il legislatore statale, vincolando Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne avrebbe compresso illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia.

Secondo la Regione Marche, poi, le norme impugnate non violerebbero neppure i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione si configurerebbe solo nei casi in cui la disciplina impugnata risultasse arbitraria o irragionevole e le stesse deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sarebbero ammissibili nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo degli uffici, di volta in volta, considerati. Tra tali uffici, secondo la Regione, dovrebbero ricomprendersi anche i gruppi consiliari i quali, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale (art. 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 1988) e che, quindi, possono avvalersi di personale esterno.

Riferisce la Regione che l'incarico al personale esterno, per espressa previsione dell'art. 6, comma 4, della suddetta legge regionale n. 34 del 1988, «è conferito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo». L'ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello statuto regionale, «assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a carico del bilancio del Consiglio, secondo le modalità indicate dalla legge regionale» e, per conferire incarichi a personale esterno, deve osservare quanto previsto dall'art. 10, comma 9, del regolamento interno del Consiglio regionale, per il quale «il conferimento dell'incarico a persone estranee all'amministrazione regionale deve essere corredato da un dettagliato *curriculum* professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico».

La specificità degli incarichi così conferiti sarebbe peraltro confermata dallo stesso art. 6, comma 4, lettera *b*), della legge regionale n. 34 del 1988, che esclude espressamente la possibilità che essi possano costituire un canale di accesso privilegiato all'impiego, prevedendo che «la durata dell'incarico non può superare quella della legislatura».

Per quanto concerne la norma di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, la Regione Marche osserva che si tratta di una disposizione transitoria e giustificata da esigenze specifiche ed eccezionali, legate alla riorganizzazione delle strutture amministrative regionali.

In altri termini, la norma sarebbe ispirata alla finalità di permettere che, per l'esperienza e la professionalità acquisita, possano essere utilizzate unità di personale che appaiano in grado di assicurare funzionalità ed efficienza del servizio al quale vengono preposte, requisiti che sono oggetto di attenta e ponderata valutazione da parte dell'amministrazione regionale, tenuto conto, fra l'altro, che la normativa impugnata non prevede un conferimento obbligatorio (l'art. 5, comma 2, stabilisce infatti che tali rapporti «possono essere conferiti...»), e che, comunque, è stabilito che tali rapporti siano instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis, lettera b), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, quindi con tutte le garanzie poste da tale normativa.

La legge regionale n. 20 del 2001, infatti, per espressa previsione dell'art. 1, comma 1, «riordina la normativa regionale in materia di organizzazione e personale, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e si premura di precisare, al comma 2, che «l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è disciplinata secondo i principi stabiliti dalla presente legge in modo di assicurare: [...] c) l'imparzialità, la trasparenza e la tempestività dell'azione amministrativa», nonché «g) la formazione permanente del proprio personale, anche dirigenziale, per garantire una elevata motivazione all'innovazione organizzativa e per alimentare un continuo e coerente accrescimento ed

aggiornamento professionale; *h*) la migliore utilizzazione delle risorse umane, il rispetto della parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e l'applicazione di condizioni uniformi di trattamento tra lavoratrici e lavoratori».

Peraltro, anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel proporre il conferimento di incarico, è tenuto ad osservare il suddetto art. 10, comma 9, del regolamento del Consiglio, corredando il relativo provvedimento con «un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico».

Di qui, secondo la difesa della Regione, discenderebbe l'infondatezza e l'arbitrarietà del profilo di illegittimità eccepito dal ricorrente, laddove interpreta le norme impugnate nel senso di consentire «un'irragionevole facoltà di ricorso a soggetti privi della indispensabile professionalità».

La specificità degli incarichi così conferiti e muniti delle suddette garanzie sarebbe poi confermata dallo stesso art. 22 della legge regionale n. 20 del 2001, che esclude espressamente la possibilità che essi costituiscano un canale di accesso privilegiato all'impiego, prevedendo che «gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dell'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti» (art. 22, comma 5).

Riferisce infine la Regione che anche altre normative regionali prevedono il ricorso ad esterni nell'assegnazione di personale per i gruppi consiliari, disciplinando autonomamente le relative modalità di impiego. In particolare, la resistente menziona la legge della Regione Lombardia 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale) e la legge della Regione Piemonte 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), nel testo modificato dalla legge della Regione Piemonte 13 ottobre 1999, n. 26.

3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Marche ha illustrato ulteriormente le proprie conclusioni, chiedendo preliminarmente che la questione sia dichiarata inammissibile per mancata indicazione del parametro costituzionale, per omessa indicazione delle materie asseritamente coinvolte dalle disposizioni censurate e per genericità della motivazione.

Nel merito, la difesa della Regione ha sottolineato che il d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 4 e 14 della stessa, non è applicabile a tutti gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, come i Consigli e le Giunte delle Regioni, per i quali sarebbe istituzionalizzato il ricorso ad uffici cosiddetti di diretta collaborazione, formati da persone qualificate assunte con contratti a tempo determinato; il che legittimerebbe l'estensione del predetto concetto di «uffici di diretta collaborazione» anche ai corrispondenti vertici regionali. Questo sistema, che troverebbe espressione in numerosi regolamenti governativi attuativi di tale scelta organizzativa per i diversi Ministeri, sarebbe la manifestazione esplicita dell'esigenza di dotare gli uffici di diretta collaborazione di personale che goda della fiducia attuale e concreta del titolare dell'organo politico.

La difesa della Regione sottolinea, infine, che una disposizione del proprio statuto (art. 48 della legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n. 1) prevede espressamente, quanto al personale facente parte della struttura organizzativa del Consiglio, che, per la direzione delle strutture di maggiore complessità e per lo svolgimento di attività richiedenti particolari competenze e esperienze professionali, possono essere conferiti incarichi a tempo determinato anche a soggetti esterni all'amministrazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale. Di tale norma sarebbero espressione la già citata legge regionale n. 20 del 2001, nonché l'art. 10, comma 9, del regolamento interno del Consiglio regionale.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della

Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all'amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

Le due disposizioni censurate modificano, rispettivamente, l'art. 6 della legge della Regione Marche 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) e l'art. 22-bis della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

La prima delle due disposizioni censurate stabilisce che i gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, qualora non siano in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione: *a*) di personale comandato dallo Stato ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale; *b*) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo. L'incarico al personale esterno, prosegue la norma censurata, è conferito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente con rapporto di lavoro dipendente a termine o con rapporto di lavoro autonomo. La norma poi stabilisce che la durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.

È qui che interviene la disposizione censurata, introducendo la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La seconda norma censurata (inserita tra le disposizioni transitorie e finali) prevede, a sua volta, che gli uffici delle segreterie particolari della Giunta regionale, per sopperire alle proprie esigenze lavorative, possano essere integrati (oltre che con rapporti di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell'art. 22) con due unità di personale esterne all'amministrazione. Con esse è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche per tale tipologia di contratti la norma introduce la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La suddetta disposizione statale, nel testo risultante a seguito delle numerose riforme avvicendatesi nel tempo, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, soltanto in presenza di alcuni presupposti di legittimità (l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione). Inoltre, si precisa che gli incarichi in oggetto possano essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ammettendo che si possa prescindere da tale requisito esclusivamente in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Deve darsi atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, una delle norme novellate dalla disposizione censurata, l'art. 6 della legge regionale n. 34 del 1988, ha formato oggetto di due successivi interventi di modifica. L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22

(Modifica all'art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari") ne ha modificato alcuni aspetti marginali. A sua volta, la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale" e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), di poco successiva alla prima, ha ridisciplinato integralmente la materia, abrogando, con l'art. 12, la norma censurata e, con l'art. 7, riversandone integralmente il contenuto in altri due articoli della legge novellata, gli articoli 4 e 5.

Anche in seguito a tali sopravvenienze in entrambe le norme è rimasta tuttavia immutata la deroga dal rispetto dai criteri dettati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce il nucleo delle odierne questioni di costituzionalità. Conseguentemente, essendo rimasta sostanzialmente inalterata la disciplina censurata, deve ritenersi ancora sussistente l'interesse dello Stato al ricorso, dovendosi presumere che la stessa *medio tempore* abbia avuto applicazione.

Tornando alle questioni proposte, secondo la difesa erariale, le deroghe introdotte, dalla normativa di cui si tratta, ai criteri dettati in ambito nazionale dall'art. 7, comma 6, sopra citato contrasterebbero con quelli che, in forza di quanto statuito nell'art. 1 della stessa legge statale indicata come parametro interposto, costituirebbero dei principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Esse poi violerebbero anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione (irragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione).

- 2. Le questioni, con riferimento all'art. 117 Cost., sono inammissibili. A prescindere dalla circostanza che tale parametro non è indicato in modo chiaro e autonomo nella delibera autorizzatoria, deve rilevarsi che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel ricorso, non indica né quale materia sia quella incisa dalle norme censurate, né la stessa tipologia di competenza legislativa statale principale o concorrente a suo dire violata (vedi, per tutte, per l'inammissibilità di ricorsi privi della motivazione sulle materie asseritamente incise dalla normativa impugnata, ordinanza n. 175 del 2009 e sentenza n. 38 del 2007).
 - 3. Le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono fondate.

Il riconoscimento, a favore dei gruppi consiliari – e, per analogia di situazioni, delle Giunte regionali –, di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), non esime la Regione dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

Questa Corte, infatti, ha dichiarato che «la previsione dell'assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l'inserimento nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza» (sentenza n. 27 del 2008).

Orbene, a parte la considerazione che la citata disposizione statale, contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001, non comprime affatto l'autonomia delle Regioni, ma si limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalità, che non mettono in discussione il carattere discrezionale della scelta dei collaboratori, c'è da dire che la Regione, per accentuare tale carattere ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni.

Nella legislazione della Regione Marche, d'altro canto, non sono rinvenibili criteri di valutazione idonei a garantire che la scelta dei collaboratori esterni avvenga, nell'ipotesi in esame, secondo i canoni della buona amministrazione.

Non è richiamabile al riguardo, ad esempio, la disposizione di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 27 del 2008 – che, peraltro, è disposizione successiva a quella impugnata – la quale si limita a dettare, per la individuazione dei collaboratori esterni, un criterio di preferenza in favore di quelli eventualmente già impiegati in precedenza, senza fissare alcun requisito attitudinale. Non lo è la disposizione di cui all'art. 10 del regolamento interno del Consiglio, secondo il quale il conferimento di un incarico a persone estranee all'amministrazione deve essere corredato da un dettagliato *curriculum* dell'interessato, dato che tale norma riguarda solo le consulenze tecnico professionali e le attività di studio. Né si può utilizzare la previsione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2001 che détta criteri generici e non riferibili al personale di cui al successivo art. 22, comma 3-bis, della stessa legge. Neppure, infine, si può ricorrere alla disposizione di cui all'art. 48 della legge regionale statutaria n. 1 del 2005, che è riferibile solo agli incarichi richiedenti una alta professionalità e non a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. – In conclusione, entrambe le norme censurate, nel dispensare le amministrazioni dall'osservanza della disposizione di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. La Regione Marche, nel disciplinare in modo autonomo le modalità di selezione del personale esterno destinato a collaborare con i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta, non ha previsto alcun criterio selettivo alternativo a quelli dettati dalla legge statale. È consentito così l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole e in violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione.

Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008, nella parte in cui, dette norme, consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

5. – Le indicate ragioni di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008 valgono anche per gli interventi di modifica della stessa introdotti dai citati art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2008 e dall'art. 7, comma 4, lettera *b*), della successiva legge regionale n. 27 del 2008.

Come si è detto, in entrambi i sopra descritti interventi di riforma, è stata sostanzialmente riprodotta, all'interno delle disposizioni concernenti il ricorso a personale esterno, la stessa deroga, per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni, al rispetto dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, deroga che costituisce, come si è visto, il nucleo centrale della odierna questione di costituzionalità.

Pertanto, in conformità con quanto statuito da questa Corte in un analogo caso di avvicendamento nel tempo di norme sostanzialmente identiche (sentenza n. 74 del 2009) la pronuncia di illegittimità, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere estesa, in via consequenziale, a tali disposizioni sopravvenute, nella parte in cui – per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni – prevedono la deroga al possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

PER OUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all'art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari") e dell'art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale" e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.